



MINISTERO
DELL'INTERNO

PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE



Indice

Premessa	5
1. Scenario internazionale	7
1.1. <i>Il contesto geopolitico internazionale</i>	7
1.2. <i>I flussi migratori verso l'Italia e le nazionalità più rappresentative di richiedenti asilo</i>	8
2. Stato del sistema di accoglienza	11
2.1. <i>Dall'Intesa del 2014 al Decreto legislativo n. 142 del 2015.</i>	11
2.2. <i>Il sistema di coordinamento nazionale e locale</i>	14
2.3. <i>Le decisioni del Consiglio e del Parlamento UE in ambito accoglienza</i>	14
2.3.1. <i>Relocation e Hotspot</i>	15
2.3.2. <i>Resettlement</i>	17
2.4. <i>La prima accoglienza</i>	18
2.5. <i>La seconda accoglienza, accesso ai servizi integrazione e supporto all'autonomia</i>	21
2.5.1 <i>Volontariato e lavori socialmente utili</i>	26
2.6. <i>I minori stranieri non accompagnati</i>	28
2.7. <i>Le vittime di tratta</i>	32
3. Il riconoscimento dello status di protezione internazionale	34
4. Proiezioni: le stime degli arrivi e delle domande di asilo nel 2016	37
5. Percorsi di uscita	40
5.1. <i>Tasso di turnover</i>	40
5.2. <i>Rientro volontario assistito</i>	41
5.3. <i>Integrazione</i>	43
6. Fabbisogno di accoglienza	45

Allegati	49
Allegato 1 - Dati arrivi e presenze al 31.12.2015	51
Allegato 2 - Tabella centri prima accoglienza	59
Allegato 3 - Tabella Centri SPRAR	63
Allegato 4 - Dati commissioni territoriali al 31.12.15	71
Allegato 5 - Dati minori stranieri non accompagnati	75
Allegato 6 - Applicazione del Regolamento Dublino III	81
Allegato 7 - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, interventi attivati	85
Allegato 8 - Decreto legislativo 142/15	89
Allegato 9 - Circolare, decreto, linee guida tavoli regionali	117

L'art.16 del decreto legislativo n. 142/15 prevede, al comma 2, che il Tavolo di coordinamento nazionale predisponga annualmente, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale per l'accoglienza che, sulla base delle stime di arrivo per il periodo considerato, individui il fabbisogno dei posti da destinare all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

In conformità a tale previsione normativa, è stato elaborato il secondo aggiornamento del Piano di accoglienza, originariamente approvato in sede di Conferenza unificata nel luglio 2014 e già aggiornato nel mese di maggio 2015.

Al fine di fornire le stime del fabbisogno 2016, il Piano è stato sviluppato in base ai dati consolidati al 31 dicembre 2015 e all'analisi approfondita dell'intero sistema di accoglienza e di asilo ed ha tenuto conto delle seguenti specificità dell'anno 2015:

- diversificazione dei flussi migratori verso l'Unione, che ha condizionato anche le modalità della nostra accoglienza;
- nuovo e stringente rapporto con l'UE a seguito dell'adozione del c.d. "Piano Juncker" (con l'elaborazione della *Roadmap* italiana, l'attivazione dell'*Hotspot approach*, l'avvio delle procedure di *relocation*) e del conseguente forte coinvolgimento della politica europea in questo settore;
- potenziamento del sistema SPRAR affinché, con la piena collaborazione degli Enti locali, diventi un modello sempre più diffuso per l'accoglienza delle persone richiedenti la protezione internazionale;
- avvio e graduale strutturazione del sistema di accoglienza per i Minori stranieri non accompagnati (MSNA) incardinato presso il Ministero dell'Interno, così come previsto dalla normativa;
- consapevolezza della necessità di interventi strutturali volti ad affrontare specifiche vulnerabilità, in particolare la tratta degli esseri umani, sia donne sia minori;
- avvio della sperimentazione di iniziative per il coinvolgimento delle persone in attesa del riconoscimento della protezione internazionale in numerosi progetti di volontariato su tutto il territorio nazionale;
- avvio della nuova progettazione relativa all'utilizzo di fondi europei (FAMI) che per la prima volta comprende i temi dell'Asilo, Migrazione e Integrazione;
- riferimento, nel Piano di accoglienza, all'elaborazione del primo Piano nazionale per l'Integrazione.

1. Scenario internazionale

1.1. Il contesto geopolitico internazionale

Il protrarsi delle gravi crisi umanitarie e dei conflitti armati in Medio Oriente, Asia e Africa ha fatto registrare nel 2014 il numero più alto di rifugiati e sfollati interni dalla fine della seconda guerra mondiale. Alla fine dell'anno erano circa 59.500.000 le persone che vivevano forzatamente al di fuori delle proprie case, con un incremento rispetto all'anno precedente di circa 8.300.000 persone¹. La distribuzione dei rifugiati nel mondo conferma, come negli anni precedenti, una loro più elevata presenza nei Paesi limitrofi a quelli coinvolti nei conflitti, prevalentemente quindi nelle regioni in via di sviluppo, dove si concentrano circa l'86% dei rifugiati nel mondo. In particolare, il Paese con il più alto numero di rifugiati è la Turchia che, alla fine del 2014, ospitava circa 1.590.000 rifugiati, prevalentemente siriani. A seguire il Pakistan con 1.510.000 rifugiati, il Libano con 1.150.000, l'Iran con 982.000 e l'Etiopia 699.500. Da soli questi cinque Stati accolgono il 41% del totale dei rifugiati nel mondo.

Tra i Paesi maggiormente coinvolti, rientrano sicuramente la Siria, con 3.8 milioni di persone fuggite alla fine del 2014, e l'Iraq. In particolare, la situazione in Siria rimane estremamente complessa. Le continue violenze hanno costretto milioni di siriani a chiedere protezione nei paesi limitrofi, principalmente Turchia, Libano, Giordania, Iraq e, in misura minore, Egitto. In Asia continua a crescere il numero dei rifugiati afgani. Inoltre, nel 2014 è stato registrato un forte aumento delle persone in fuga dal Pakistan. Anche nel continente africano il numero dei rifugiati è in costante crescita a causa dei molteplici conflitti (Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo).

Nonostante l'elezione di un nuovo Parlamento e di un nuovo Presidente, la situazione in Somalia centrale e meridionale continua ad essere altamente instabile e la capacità dello Stato di proteggere i civili rimane debole. Ampie aree della Somalia rimangono sotto il controllo di gruppi armati, mentre i lunghi anni di conflitto hanno portato le infrastrutture del Paese al collasso. La situazione in Eritrea non accenna a migliorare; secondo Amnesty International, non sono autorizzati ad operare nel Paese i partiti di opposizione, gli organi di informazione indipendenti, la società civile, mentre migliaia di obiettori di coscienza e di prigionieri politici continuano a rimanere in detenzione arbitraria². Complessivamente nel 2014 circa il 53% dei rifugiati proveniva dai tre Paesi di origine: Siria (3,88 milioni), Afghanistan (2,59 milioni) e Somalia (1.11 milioni)³.

In Europa il 2015 ha fatto registrare un elevato aumento di richiedenti asilo, corrispondente ad un correlato incremento degli arrivi via mare. Alla data del 10 dicembre 2015 gli arrivi sulle coste del Sud Europa hanno raggiunto la cifra di 944.909⁴ che rappresenta quasi 4 volte il numero totale di sbarcati in tutto il 2014 (219.000). Del totale citato, 792.112 sono arrivati in

1 UNHCR, 2014 Statistical Yearbook, dicembre 2015
<http://www.unhcr.org/56655f4d8.html>

2 <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0001/2015/en/>

3 UNHCR, 2014 Global Trends, giugno 2015
<http://www.unhcr.org/556725e69.html>

4 <http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php>

Grecia, 149.100 in Italia, 3.592 in Spagna e 105 a Malta. Nello stesso periodo, secondo le maggiori Organizzazioni Internazionali, i decessi in mare sono stati circa 3.600, dei quali la maggioranza nel Canale di Sicilia. Tra coloro che hanno raggiunto le coste dell'Europa meridionale circa l'84% è rappresentato da cittadini provenienti dai primi dieci Paesi di origine dei potenziali titolari di protezione internazionale. Costatazione che fa affermare che quella degli sbarchi nel Sud Europa è principalmente una crisi di rifugiati. In particolare è, dunque, in Grecia che si registra l'aumento più significativo, determinato soprattutto dall'afflusso di cittadini siriani, e in misura minore afgani, che attraverso l'area balcanica cercano di raggiungere il Nord Europa per chiedere protezione. Tale rotta, peraltro, è stata mutevole nel tempo a causa delle politiche di controllo delle frontiere poste in essere da alcuni Paesi di transito che hanno determinato un graduale spostamento verso ovest della traiettoria percorsa dai potenziali rifugiati. Non si può escludere, dunque, che questo sviluppo coinvolga in futuro anche il confine Est italiano, portando ad un aumento degli ingressi già registrato in misura crescente specialmente nella seconda parte del 2015.

Il numero di domande di protezione internazionale presentate nell'Unione Europea (UE) riflette il *trend* di crescita degli arrivi via mare. Alla data del 30 settembre 2015, infatti, il numero di richiedenti asilo nei 28 Stati membri ha raggiunto la quota di 812.705, cifra che, comparata a quella delle domande di asilo registrate nello stesso periodo dell'anno precedente (378.260), rappresenta un incremento del 115%⁵. I Paesi che hanno ricevuto il maggior numero di domande nel periodo preso in esame sono stati la Germania (262.360), l'Ungheria (173.565), la Svezia (68.235) e l'Italia (58.530).

Quanto riportato appare confermare il rafforzarsi di alcune traiettorie migratorie dei richiedenti asilo e l'emergere di nuove importanti rotte verso l'Europa. Questo elemento, ed un quadro internazionale che non lascia intravedere nel breve periodo nessun significativo positivo cambiamento nelle maggiori aree di crisi, rappresentano entrambi fattori che portano a concludere che le dimensioni quantitative degli arrivi in Europa, registrati nell'ultimo anno, potrebbero confermarsi o addirittura aumentare nel 2016.

1.2. I flussi migratori verso l'Italia e le nazionalità più rappresentative di richiedenti asilo

Anche nel 2015, la maggior parte delle persone arrivate via mare in Italia provenivano da zone di crisi. Considerati, infatti, i tassi di riconoscimento in prima istanza a livello europeo delle singole nazionalità, si può affermare che tra coloro che sono sbarcati in Italia circa il 55% sono potenzialmente bisognosi di una forma di protezione internazionale, ciò a conferma del fatto che anche il flusso di migranti verso il nostro Paese può essere a ragione considerato un fenomeno afferente principalmente l'asilo. Ciononostante è utile evidenziare che tra le persone che provengono dalle coste del Nord Africa vi è comunque una componente di migranti che fuggono da situazioni di povertà i quali, in alcuni casi, transitano nei Paesi del Nord Africa,

⁵ Fonte: Eurostat.

con il chiaro intendimento di raggiungere le coste dell'Europa Meridionale e che, in altri casi, si sono prima stabiliti in questi Paesi, per cercare migliori opportunità di vita, per poi spostarsi verso l'Europa a causa dell'aggravarsi delle situazioni di sicurezza, soprattutto in Libia.

Nel 2015 gli arrivi via mare in Italia (153.842 al 31 dicembre 2015) hanno registrato una diminuzione di circa il 9% rispetto a quelli dell'anno precedente, quando il numero di persone sbarcate nell'ambito dei cosiddetti flussi misti aveva raggiunto la quota di 170.100. Il picco si è registrato a giugno quando la cifra delle persone sbarcate ha raggiunto quota 23.241, cifra che nel 2014 è stata superata per tre mesi, consecutivamente da luglio a settembre, quando gli arrivi si sono attestati intorno ai 25.000 (con un picco massimo di 26.122 a settembre).

Tale decremento è riconducibile principalmente alla forte diminuzione degli arrivi di cittadini siriani. Nel 2014, infatti, i siriani erano il primo gruppo nazionale tra gli sbarcati con una cifra di 42.323, a fronte di un numero di arrivi nel 2015 che si è assestato a 7.444 unità al 31 dicembre. Questo cambiamento, evidentemente determinato dall'affermarsi della rotta attraverso la Grecia e i Balcani, certamente più sicura per i cittadini siriani, è stato in parte compensato dai *trend* di crescita di altre nazionalità. In particolare, nel 2015 si è registrato un cospicuo aumento dei cittadini nigeriani, che erano arrivati in 9.000 nel 2014 e che nel 2015 sono stati 21.886, dei somali, 5.756 nel 2014 e 12.176 nel 2015, e infine, dei sudanesi, 3.139 nel 2014 e 8.909 nel 2015. Rimangono pressoché costanti, invece, gli arrivi degli eritrei, con un leggero aumento, dai 34.329 del 2014 ai 38.612 del 2015, e dei cittadini provenienti da altri paesi dell'Africa sub sahariana.

Le modifiche delle nazionalità tra le persone sbarcate si riflettono anche nella composizione di genere e nelle classi d'età. Con la diminuzione degli arrivi di cittadini siriani, diminuiscono anche gli arrivi dei nuclei familiari, dato testimoniato dal fatto che i minori accompagnati sono passati dai 4.118 del 2013 ai 13.096 del 2014. Al contrario, con riferimento agli arrivi delle donne si registra un leggero aumento tra il 2014 e il 2015, dovuto per lo più all'aumento del numero delle donne nigeriane. Infatti se le donne sono state 18.190 nel 2014, quelle arrivate nel 2015 sono state 21.434.

Tabella1 - Confronto nazionalità dei migranti sbarcati negli anni 2014-2015

Nazionalità 2014		Nazionalità 2015	
Siria	42.323	Eritrea	38.612
Eritrea	34.329	Nigeria	21.886
Mali	9.938	Somalia	12.176
Nigeria	9.000	Sudan	8.909
Gambia	8.707	Gambia	8.123
Palestina	6.082	Siria	7.444
Somalia	5.756	Mali	5.752
Senegal	4.963	Senegal	5.751
Bangladesh	4.386	Bangladesh	5.039
Egitto	4.095	Marocco	4.486
altre	40.521	altre	35.664
Totale	170.100	Totale	153.842

Alla data del 31 dicembre 2015 il numero di domande di protezione internazionale presentate in Italia è stato di 83.970, con un incremento di circa 20.000 domande rispetto al numero di quelle presentate nel 2014 (63.456). Tra le prime nazionalità che hanno richiesto asilo nel 2015 ci sono i nigeriani (18.174) e i pakistani (10.403). Tra i principali Paesi d'origine dei richiedenti asilo risultano inoltre Gambia, Senegal e Bangladesh.

Da notare che, ad esclusione dei nigeriani, il cui numero di richiedenti asilo è quasi raddoppiato dal 2014 al 2015 (da 10.040 a 18.174), e degli ucraini, il cui numero di 4.653 è cresciuto in maniera significativa rispetto all'anno precedente (1.933), non si registrano variazioni degne di nota tra le nazionalità degli altri richiedenti asilo.

Come nel 2014, anche nel 2015 la divaricazione della forbice tra arrivi e domande di asilo è dovuta principalmente alle numericamente limitate richieste di protezione presentate da cittadini di alcune nazionalità, che sarebbero invece potenzialmente titolari di protezione internazionale. Ad esempio, a fronte dei 37.882 arrivi di cittadini eritrei, le richieste d'asilo presentate sono state 729. Per quanto riguarda, invece, i cittadini siriani, 7.387 sono stati coloro che sono sbarcati nel Sud Italia e 497 le domande presentate. In questi due casi, però, è utile sottolineare un primo cambiamento di tendenza negli ultimi mesi, legato all'attivazione del programma di *relocation* (vedi pf.2.3.1.). Restano basse, infine, anche le percentuali di richiedenti protezione tra gli sbarcati di nazionalità somala (747 richiedenti asilo a fronte di 11.242 sbarcati) e sudanese (meno di 270 richiedenti asilo, a fronte di 8.766 sbarcati).

2. Stato del sistema di accoglienza

2.1. Dall'Intesa del 2014 al Decreto legislativo n. 142 del 2015.

L'Intesa, approvata in Conferenza unificata il 10 luglio 2014, che ha sancito e reso operativa l'azione integrata tra i vari livelli di governo nazionale e locale ed approvato il primo Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, è stata il riferimento politico ed ha trovato esplicita conferma normativa nella nuova disciplina dell'accoglienza dei richiedenti asilo contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142.

In particolare, il d.lgs. n. 142/15, all'art. 8, sancisce che il Sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale in Italia si basa sulla leale collaborazione fra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui al successivo art. 16 che istituisce e definisce le competenze ed il funzionamento del Tavolo nazionale e dei Tavoli regionali. Nello stesso articolo vengono indicate le strutture che svolgono le funzioni di soccorso e prima assistenza, mentre l'art. 9 definisce le misure per la prima accoglienza (i previsti *hub* del piano diventano centri governativi) e l'art. 14 conferma l'esclusività dello SPRAR come sistema territoriale per la seconda accoglienza; l'art. 11 individua le misure straordinarie e temporanee di accoglienza in caso di insufficienza di posti nelle precedenti strutture (gli attuali CAS), mentre gli art. 18 e 19 principi e percorsi per l'accoglienza dei minori.

Uno degli aspetti fondamentali su cui si è basata l'attuazione del Piano, confermato anche nel "Piano Operativo 2015" approvato nel maggio 2015, riguarda l'impegno per il progressivo superamento della logica emergenziale. Al termine dell'anno 2015 si può dire che le forze in campo sono state in grado di mantenere l'impegno assunto grazie alla capacità del sistema ordinario di far fronte e gestire, seppur tra moltissime difficoltà ed emergenze, l'arrivo di più di centocinquantamila persone ogni anno.

Va anche sottolineato che il sistema di accoglienza italiano, così come ipotizzato nel Piano e confermato nel d.lgs. n. 142/15, non era predisposto, in origine, per far fronte ad un incremento così veloce e consistente dei flussi migratori. Questa importante variabile non ha comunque scardinato il sistema, anche se ne ha evidenziato alcune fragilità, con particolare riferimento allo scarso *turnover* nelle strutture, all'insufficienza dei posti SPRAR nonostante la forte implementazione attuata negli ultimi anni, alle difficoltà riscontrate nel reperire sedi utili ad attivare i previsti *hub* regionali, ai tempi necessari per definire lo *status* giuridico delle persone accolte, alla completa messa in atto della corretta filiera di accoglienza per i Minori stranieri non accompagnati (MSNA); tali elementi vengono analizzati e meglio specificati nei paragrafi successivi di questo documento.

Da considerare infine che il dover fronteggiare un numero così consistente di arrivi ha ritardato la messa a regime della nuova architettura del sistema di accoglienza prevista nel d.lgs. n. 142/15, che vede il superamento dei grandi centri collettivi a favore

di un'accoglienza diffusa sul territorio e la trasformazione dei CARA in centri governativi per la prima accoglienza.


Ricordiamo poi che con un' enfasi non minore il Piano impegnava, ed il d.lgs. n. 142/15 ha confermato, nelle more della piena attuazione della filiera di accoglienza prevista, ad una piena collaborazione dei diversi livelli istituzionali con riferimento ad una "accoglienza diffusa" territoriale regolata dalle quote regionali di accesso del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Nonostante il già citato progressivo incremento dei numeri, il non facile dibattito politico e le innegabili tensioni che, su alcuni territori, anche in sede di Tavoli di coordinamento regionali, hanno reso non sempre semplice la concertazione tra Prefetture ed Enti locali su luoghi e modalità di accoglienza, questo obiettivo può dirsi pienamente raggiunto tanto che, alla data odierna, la percentuale delle presenze sui territori è quasi sovrapponibile con gli stessi riferimenti percentuali del suddetto riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Tabella 2 - Criteri ripartizione per quote regionali di accesso al Fondo nazionale politiche sociali

Regione	Quota accesso % Fondo Nazionale Politiche sociali L. 328/00	Riparto su criterio FNPS fino a 10.000 partenze	% pop. crateri su tot. pop. regionale	% riduzione causa sisma	Riparto su criterio FNPS al netto della riduzione causa sisma
Piemonte	7,18	718			718
Valle d'Aosta	0,29	29			29
Liguria	3,02	302			302
Lombardia	14,15	1.145	1,85	1.389	1.389
Trentino Alto Adige	1,66	166			166
Veneto	7,28	728	0,89	722	722
Friuli Venezia Giulia	2,19	219			219
Emilia-Romagna	7,08	708	14,18	608	608
Marche	2,65	265			265
Toscana	6,56	656			656
Umbria	1,64	164			164
Lazio	8,6	860			860
Campania	9,98	998			998
Abruzzo	2,45	245	22,92	189	189
Molise	0,8	80			80
Puglia	6,98	698			698
Basilicata	1,23	123			123
Calabria	4,11	411			411
Sicilia	9,19	919			919
Sardegna	2,96	296			296
TOTALE ITALIA	100	10.000			9.812

Figura 1 - Evoluzione della distribuzione dei richiedenti asilo nei territori regionali



2.2. Il sistema di coordinamento nazionale e locale

Il Tavolo di coordinamento nazionale ha rappresentato, anche nel 2015, il punto di riferimento della *governance* del sistema nazionale di accoglienza, momento di raccordo delle progettazioni nazionali ed europee di settore con particolare riguardo al nuovo Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), nonché il luogo di condivisione delle politiche sovranazionali.

Con altrettanta continuità è proseguito il lavoro del Gruppo tecnico ad esso collegato che ha curato l'approfondimento delle tematiche di competenza del Tavolo, provvedendo alla redazione del Piano operativo 2015 ed alla stesura delle Linee guida per il funzionamento dei Tavoli regionali di coordinamento.

Il d.lgs. n. 142/15, a conferma di quanto già stabilito nel D.M. dell'ottobre 2014, ha attribuito ai Tavoli di coordinamento regionali, presieduti dal Prefetto del comune capoluogo, le funzioni connesse alla assegnazione dei richiedenti la protezione internazionale, all'individuazione delle strutture destinate all'accoglienza temporanea come pure all'interazione necessaria alla redazione del Piano nazionale integrazione.

Alla data del 31 dicembre 2015 tutte le Prefetture dei comuni capoluogo di regione hanno attivato formalmente e operativamente i Tavoli regionali, anche se periodicità e modalità di convocazione sono molto diversificate e non tutte le funzioni agli stessi assegnate sono state attivate.

Di particolare interesse, per il buon esito del sistema integrato di accoglienza territoriale, le esperienze di alcune regioni che hanno supportato il lavoro dei Tavoli regionali con incontri periodici fra gli enti locali per condividere e programmare gli interventi di accoglienza.

È peraltro opportuno sottolineare positivamente che, in piena coerenza con il quadro nazionale, alla data del 31 dicembre 2015 sei regioni - Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte e Toscana - hanno dato sistematicità organizzativa ed istituzionale agli interventi di accoglienza ed integrazione tramite protocolli d'intesa o piani di programmazione territoriale.

2.3. Le decisioni del Consiglio e del Parlamento UE in ambito accoglienza

Il 23 aprile 2015, nella sessione straordinaria del Consiglio europeo, i leader degli Stati membri, riconoscendo la portata dell'emergenza umanitaria nel Mediterraneo, hanno adottato una serie di iniziative volte a gestire in maniera più efficace i flussi migratori sulla base di una rinnovata solidarietà tra i paesi dell'Unione.

In conformità anche con quanto previsto dall'Agenda Europea sulla Migrazione relativamente alle tre principali strategie finalizzate alla gestione dei flussi migratori, vale a dire ricollocazione e reinsediamento internazionale, rimpatri e riammissioni e cooperazione con i Paesi di origine e di transito, la Commissione europea ha successivamente

presentato una serie di misure concrete per dare una risposta immediata alla crisi in atto.

Con le Decisioni UE n.1523 del 14 settembre 2015 e n.1601 del 22 settembre 2015 del Consiglio e del Parlamento europeo, basate sul sistema di risposta di emergenza, previsto dall'art. 78, pf. 3 del TFUE, sono state adottate una serie di misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio di quei Paesi che, come l'Italia e la Grecia e, da ultimo, anche l'Ungheria, devono affrontare un numero crescente di richiedenti asilo.

Tali misure prevedono la ricollocazione (*relocation*), da uno Stato membro ad un altro dell'Unione, di persone in evidente necessità di protezione internazionale, appartenenti a quelle nazionalità che, sulla base degli ultimi rilevamenti dei dati Eurostat, abbiano ottenuto una percentuale di riconoscimento medio a livello UE pari o superiore al 75% (attualmente, principalmente, siriani, eritrei, iracheni e cittadini della Repubblica Centro africana).

La procedura di ricollocazione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri segue una chiave di distribuzione obbligatoria basata su una serie di criteri obiettivi e quantificabili e si attiva con la dichiarazione di disponibilità offerta da ciascuno Stato pronto ad accogliere un certo numero di persone che hanno aderito a tale procedura.

Nello specifico, le due decisioni hanno previsto il ricollocamento, dall'Italia verso gli altri Stati membri UE, di complessive 39.600 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, appartenenti a quelle nazionalità candidabili per la procedura, nell'arco di due anni.

2.3.1. Relocation e Hotspot

In conformità a quanto disposto dalle summenzionate Decisioni UE, l'Italia ha presentato alla Commissione europea una tabella di marcia (*Roadmap*) contenente le misure, in gran parte già adottate, per:

- migliorare la capacità, la qualità e l'efficienza del sistema italiano nei settori dell'asilo, prima accoglienza e rimpatrio;
- assicurare le giuste misure per l'attuazione delle Decisioni.

A tali fini, l'Italia ha messo in atto il nuovo approccio *hotspot* individuando, attualmente, quattro aree in cui convogliare gli arrivi via mare dei migranti soccorsi nei porti di **Pozzallo** e **Trapani** in Sicilia e sull'isola di **Lampedusa**, attrezzate con strutture di prima accoglienza con una capacità complessiva di circa 1.500 posti, nonché, dal 29 febbraio u.s., nel porto di **Taranto**, e, nei prossimi mesi, anche nel **Centro di accoglienza di Mineo (CT)**, con l'obiettivo finale di portare la capacità delle aree *hotspot* fino a oltre 2500 posti.

Tale approccio è volto essenzialmente a canalizzare gli arrivi nei summenzionati porti di sbarco selezionati al fine di poter effettuare tutte le procedure previste per i cittadini di Paesi terzi: infatti, nelle aree adibite a *hotspot* le autorità italiane, supportate da funzionari di Easo, Frontex ed Europol, eseguono le seguenti operazioni: *screening* sanitario delle per-

sone sbarcate, individuazione delle vulnerabilità, prima identificazione, attività di campagna informativa, accertamento della volontà o meno di richiedere la protezione internazionale, individuazione dei potenziali candidati alla procedura di ricollocazione.

In particolare, a questi ultimi vengono illustrate in modo dettagliato, da parte di personale specializzato e con l'ausilio di mediatori culturali, le modalità e i vantaggi di aderire alla procedura di ricollocazione.

Sulla base delle risultanze, coloro che aderiscono alla procedura di *relocation* vengono trasferiti in centri di prima accoglienza dedicati (*selected regional hubs*) dove formalizzano la domanda di asilo e soggiornano fino alla partenza per lo Stato membro che ha dato la disponibilità al ricollocamento e che sarà, in ultima analisi, il Paese competente ad esaminare la domanda di asilo e, in caso positivo, ad accogliere i richiedenti ai fini della loro definitiva integrazione.

Le persone che manifestano la volontà di richiedere la protezione internazionale, ma non idonee alla ricollocazione, vengono trasferite nei vari centri di accoglienza regionali presenti sul territorio nazionale dove soggiorneranno per il tempo necessario alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale e da dove verranno successivamente trasferiti nelle strutture di seconda accoglienza fino alla decisione dell'istanza da parte della competente Commissione territoriale.

Infine, coloro i quali non manifestano la volontà di richiedere la protezione internazionale vengono avviati alle ulteriori procedure di identificazione.

Nei centri regionali dedicati, che ospitano tutti coloro che hanno aderito alla procedura di ricollocazione, esperti nazionali ed europei, unitamente ai mediatori culturali, assistono i richiedenti nella formalizzazione della domanda di protezione internazionale attraverso la compilazione del cd. modello "C3" contenente, nel caso specifico, tutte le informazioni supplementari e le integrazioni utili al buon esito della procedura che, ad ogni modo, deve concludersi entro due mesi (estensibili a tre mesi e mezzo) dalla data in cui il Paese ricevente ha formalizzato, attraverso il sistema Dublinet, la propria disponibilità ad accogliere i richiedenti.

Tale modello "C3" debitamente redatto, viene caricato sul sistema Vestanet e trasmesso per le successive operazioni di *matchmaking* da espletare presso l'ufficio dell'Unità Dublino con sede a Roma.

L'attività di *matchmaking*, svolta con il supporto di esperti Easo e di ufficiali di collegamento (*liaison officers*), consiste nell'esaminare le caratteristiche e i profili delle persone ricollocabili (in termini di titoli di studio, qualifiche professionali, lingue straniere parlate, etc.) abbinandole poi con le disponibilità di accoglienza proposte dai vari Stati membri.

Successivamente alla notifica dell'approvazione, da parte dello Stato ricevente, delle richieste di *relocation*, vengono avviate le operazioni per il trasferimento nel Paese di destinazione delle persone per le quali si è ottenuta l'approvazione.

Tutte le attività summenzionate sono coordinate dal Ministero dell'Interno. A tale fine, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha costituito, con provvedimento del 26.10.2015, un apposito Gruppo di lavoro incaricato di assicurare il supporto logistico e operativo connesso alle molteplici attività e procedure necessarie al complesso sistema di ricol-

locamento, secondo le modalità e i limiti temporali indicati nelle citate Decisioni del Consiglio europeo.

In linea con le predette Decisioni attraverso il FAMI sono stati attivati specifici interventi che forniscono: orientamento culturale e *counselling* dei relocandi nei centri di raccolta, *screening* medico pre-partenza per i destinatari attraverso il “*fit to travel*”, il trasferimento dei destinatari verso lo Stato membro di ricollocazione.

Nell’ambito delle stime sul fabbisogno nazionale di accoglienza per i richiedenti la protezione internazionale è necessario prendere in considerazione anche i richiedenti candidati ad entrare nella procedura di ricollocazione.

Tenuto conto che tale procedura, istituita con le citate Decisioni UE, prevede la ricollocazione dall’Italia di complessive 39.500 persone nel corso di due anni, la cifra per il 2016 dovrebbe essere di circa 20.000 richiedenti ricollocati pari a 1600 circa al mese.

La difficoltà di redigere stime per questa particolare categoria di richiedenti asilo risiede nella modalità di attuazione della procedura stessa. Innanzitutto, il numero delle persone da ricollocare, in realtà, è quello relativo al numero delle disponibilità concretamente offerte dagli Stati Membri e non quello fissato dalla normativa.

Alla data del 31 dicembre 2015, infatti, le persone trasferite dall’Italia verso altri Stati Membri dell’Unione sono state 190, accolti da Finlandia, Svezia, Francia, Spagna, Belgio, Portogallo e Germania.

Inoltre è previsto che la procedura di ricollocazione debba essere completata nel termine di due mesi, eccezionalmente estendibili a 3 mesi e mezzo, termine che decorre dal momento in cui sul sistema *Dublinet* appare la disponibilità dello Stato Membro con l’indicazione del numero di persone che decide di accogliere.

Ciò comporta, quindi, che, nella grande maggioranza dei casi, i posti necessari ad ospitare i candidati alla ricollocazione sono da reperire nell’ambito delle strutture preposte alla prima accoglienza, vale a dire nei cd. *hub* regionali.

A tale proposito, nella prescritta *Roadmap* presentata dall’Italia alla Commissione Europea, è stato pianificato che negli *hub* regionali dedicati (che sono quelli in prossimità delle aree *hotspot* dove avvengono gli sbarchi) venga riservato un certo numero di posti per le persone potenzialmente ricollocabili, indicando in 1.800 il numero dei posti da dedicare alla loro accoglienza.

Ad oggi le persone ricollocate sono rimaste in accoglienza mediamente 60 giorni.

2.3.2. Resettlement

Tra le misure attuative dell’Agenda europea sulla migrazione la Commissione europea ha previsto, oltre alla ricollocazione e al piano d’azione UE contro il traffico di migranti, anche un piano per reinsediare tra gli Stati membri 22.504 sfollati in evidente bisogno di protezione internazionale provenienti da Paesi extra europei.

Al riguardo, l’Italia ha avviato un programma nazionale di reinsediamento che coin-

volgerà 1.989 rifugiati, a seguito dell'impegno assunto in base alla Raccomandazione della Commissione dell'8 giugno 2015 e alle conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni del 20 luglio 2015.

Il primo gruppo composto da 96 rifugiati di nazionalità siriana, provenienti dal Libano, è già arrivato nel nostro Paese nel periodo settembre - ottobre 2015. Il prossimo arrivo è previsto all'inizio del mese di marzo 2016.

Per il 2016 si prevede di reinsediare 1.000 rifugiati.

Tutte le persone beneficiarie di questo programma sono state e continueranno ad essere inserite all'interno dei progetti SPRAR, nel cui ambito vengono individuati da parte del Servizio centrale luoghi e condizioni il più possibile corrispondenti ad aspettative e necessità di questo *target*.

Per attuare il programma nazionale di reinsediamento, nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione è stato attivato un intervento finalizzato a preparare il processo di inserimento socio-economico in Italia dei beneficiari e a facilitare il trasferimento in Italia in condizioni di dignità e sicurezza dei destinatari. Inoltre, sempre a valere sul FAMI, è stato finanziato il potenziamento di uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dedicati al *resettlement* il cui obiettivo è quello di creare le infrastrutture e i servizi appropriati per garantire un'attuazione omogenea e effettiva delle azioni di reinsediamento e delle azioni relative ad altri programmi di ammissione umanitaria, al fine di arginare il numero delle morti in mare e sconfinare i traffici illegali, nonché di condividere la responsabilità di garantire protezione ai rifugiati.

2.4. La prima accoglienza

Il quadro complessivo della prima accoglienza ha vissuto, a partire dal 2014, un processo di evoluzione, sia per quel che riguarda il numero di strutture interessate, che per le funzioni esercitate da alcune di esse (che ne ha determinato anche il mutamento del nome) per effetto del succedersi dei provvedimenti illustrati nei paragrafi precedenti: l'Intesa del 10 luglio 2014, le decisioni europee in materia di *relocation* e conseguente redazione della *Roadmap* italiana, l'entrata in vigore del d.lgs. n. 142/15. È stato inoltre avviato il processo di revisione del capitolato generale d'appalto e la redazione dello schema unico di bando di gara.

Ai fini delle operazioni di primissima accoglienza e identificazione dei migranti soccorsi in mare dalle navi impegnate nelle operazioni di pattugliamento e in attuazione della citata *Roadmap*, alcune località di sbarco sono state individuate quali *hotspot*: alla data di redazione del rapporto, sono operativi i centri di Lampedusa, Trapani, Pozzallo (RG), Taranto.

L'attivazione di ciascun *hotspot* ha, naturalmente, comportato l'adozione di misure di adattamento alle nuove esigenze connesse alla necessità di consentire non solo lo scre-

ening sanitario, ma anche lo svolgimento delle operazioni di fotosegnalamento di tutti i migranti prima del loro trasferimento nei centri di accoglienza. A tal fine, fatta salva Lampedusa, ove è stata possibile l'immediata operatività del Centro già esistente, per l'attivazione dell'*hotspot* di Trapani si è reso necessario trasformare in centro di primissima accoglienza la struttura già destinata a CIE di Milo, ove sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione. Per l'operatività del centro di Pozzallo sono state installate strutture mobili, aggiuntive al Centro già esistente, destinate alle varie fasi procedurali prima accennate. Per gli altri *hotspot*, ove non sono già disponibili strutture di accoglienza, sono in corso lavori per l'installazione di strutture appositamente dedicate.

Per ciascun *hotspot* è stato individuato un ulteriore centro che consente l'accoglienza dei migranti provenienti dai Paesi rispetto ai quali è ammessa la procedura di *relocation*, nei confronti dei quali vengono effettuate sessioni informative dedicate, a cura di personale di UNHCR, EASO ed OIM.

Ai fini della prima accoglienza, i centri definiti *hub* nel Piano approvato il 10 luglio 2014 e nella citata *Roadmap*, ed ora denominati Centri di prima accoglienza dall'art. 9 del d. lgs. n. 142/15, sono strutture aperte, da utilizzare nella prima fase di accoglienza, destinate a ricevere i cittadini di Paesi terzi, già sottoposti alle procedure di fotosegnalamento, per la compilazione del "modello C3" per la richiesta di protezione internazionale e per il successivo trasferimento nei centri di seconda accoglienza della rete SPRAR.

I centri di Siculiana, Bari, Crotone e Roma sono al momento individuati anche quali centri parzialmente destinati all'accoglienza dei *relocandi* in attesa di essere trasferiti negli altri paesi europei.

Il processo di superamento del sistema basato sui CARA governativi e fondato sulla creazione di un sistema di centri regionali è in fase di realizzazione: oltre ai centri governativi già esistenti, sono state individuate strutture - prevalentemente caserme cedute in comodato dal Demanio - che consentiranno di realizzare la prevista rete di centri regionali. Alcune strutture già garantiscono accoglienza, per altre sono necessari lavori di adeguamento, talvolta anche di considerevole entità. L'individuazione di tali strutture è il frutto di un intenso lavoro di ricerca condotto dai Prefetti sul territorio insieme alle altre istituzioni statali e territoriali di riferimento. Ogni Regione ha fornito risposte diverse, come la scelta della Regione Toscana di non attivare centri con elevate concentrazioni di migranti e di optare, quindi, per un'accoglienza diffusa sul territorio; in taluni casi l'individuazione di strutture non si è rivelata semplice o non ha dato alcun esito, come in Campania.

Nonostante l'intervenuto ampliamento dei posti disponibili nei centri di prima accoglienza e nella rete SPRAR, l'elevato numero di richiedenti asilo aventi diritto all'accoglienza rende ancora necessario mantenere l'operatività di quelli temporanei attivati dai Prefetti ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 142/15 (comunemente denominati Centri di Accoglienza Straordinaria - CAS). Il sistema composto da dette strutture ha incrementato la capacità da 35.011 posti al 31 dicembre 2014, a 76.683 posti al 31 dicembre 2015.

Tabella 3 - Migranti presenti nelle strutture di accoglienza ripartiti per regione

	A	B	C	D	
Territorio	Immigrati presenti nelle strutture temporanee	Immigrati presenti negli EX CARA/CDA E CPSA	Posti SPRAR occupati	Totale immigrati presenti sul territorio Regione	percentuale di distribuzione dei migranti per Regione
Lombardia	12499		981	13.480	13%
Sicilia	4961	3389	4023	12.373	12%
Lazio	3097	773	4362	8.232	8%
Piemonte	6974		959	7.933	8%
Campania	6889		1145	8.034	8%
Veneto	7619		303	7.922	8%
Toscana	6654		610	7.264	7%
Emilia-Romagna	5680		813	6.493	6%
Puglia	2257	1734	1848	5.839	6%
Calabria	1438	1007	1730	4.175	4%
Friuli-Venezia G.	3064	402	342	3.808	4%
Marche	2573	89	595	3.257	3%
Sardegna	2864	0	88	2.952	3%
Liguria	2604		352	2.956	3%
Abruzzo	1869		232	2.101	2%
Trentino A. A.	1832		149	1.981	2%
Umbria	1468		361	1.829	2%
Molise	1183		422	1.605	2%
Basilicata	1001		400	1.401	1%
Valle d'Aosta	157			157	0,2%
TOTALI	76.683,00	7.394,00	19.715,00	103.792,00	100%

(aggiornamento 31/12/2015)

n.b.: I) la colonna A comprende le strutture di accoglienza straordinaria già operative tra le quali sono compresi anche gli *hub*-centri governativi di prima accoglienza regionali;

II) la colonna B comprende i centri di primo soccorso e assistenza (compresi gli *hotspot* di Lampedusa e Trapani) e, tra i centri CARA, sono compresi i centri che destinano parte dei posti ai possibili beneficiari di *relocation*.

Sulla base delle esperienze acquisite attraverso l'attivazione di misure emergenziali nell'ambito del Fondo frontiere, l'Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, in collaborazione con il Ministero della Salute, sta realizzando una serie di "interventi di potenziamento della primissima assistenza sanitaria nelle operazioni di soccorso in mare" al fine di assistere i migranti sbarcati sul territorio nazionale. Tali interventi saranno attuati in stretta sinergia con la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza e la Marina Militare Italiana, garantendo la presenza di personale medico e paramedico a bordo delle imbarcazioni impiegate nelle operazioni di soccorso in occasione di eventi migratori. Il personale inoltre effettuerà delle prime valutazioni mediche sulle condizioni generali di

salute dell'immigrato all'atto del soccorso in mare (*triage* sanitario) e provvederà, qualora ritenuto necessario, alla somministrazione di farmaci di primo soccorso.

Per garantire un supporto informativo e legale ai migranti ed in particolare alle categorie vulnerabili nelle zone interessate dagli arrivi via mare, dal mese di luglio 2015 sono attivi gli interventi attuati da UNHCR ed OIM per garantire un supporto presso le zone interessate dagli arrivi via mare, in stretta collaborazione con gli attori istituzionali coinvolti, unitamente ad attività di monitoraggio delle condizioni di accoglienza nei centri governativi e temporanei.

Sempre nell'ottica del potenziamento del sistema di accoglienza, è stata rivista, da parte dell'Autorità responsabile, un'azione di implementazione e sviluppo di specifici programmi di assistenza, trattamento e riabilitazione anche di lunga durata, dei richiedenti e titolari in condizioni di vulnerabilità psico-sanitaria. L'azione prevede sia la realizzazione di interventi presso le strutture di accoglienza ed i competenti uffici pubblici, anche attraverso unità mobili, sia la presa in carico psico-socio-sanitaria integrata con la collaborazione tra il servizio sanitario pubblico, il privato sociale e la medicina di assistenza primaria. L'obiettivo a medio-lungo termine è quello di fornire un supporto al servizio sanitario pubblico nella gestione dei soggetti con vulnerabilità e di sensibilizzare i servizi socio-sanitari del territorio attraverso attività di disseminazione e condivisione dei modelli e dei risultati relativi alla sperimentazione dell'intervento.

2.5. La seconda accoglienza, accesso ai servizi integrazione e supporto all'autonomia

Il sistema di accoglienza italiano per richiedenti protezione internazionale è ora regolato dal d.lgs. n. 142/15, che all'art. 14 prevede, per la fase di seconda accoglienza, la piena applicazione del sistema di accoglienza territoriale SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), peraltro già diffuso su tutto il territorio italiano grazie all'impegno delle istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione di responsabilità tra il Ministero dell'Interno e gli Enti Locali.

Nel mettere in atto il sistema SPRAR nel livello territoriale gli Enti locali, in collaborazione con le realtà del privato, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di orientamento e accompagnamento legale e sociale, nonché la costruzione di percorsi individuali di inclusione e di inserimento socio-economico.

Obiettivo principale dello SPRAR è la presa in carico della singola persona accolta, in funzione dell'attivazione di un percorso individualizzato di (ri)conquista della propria autonomia, per un'effettiva partecipazione alle realtà territoriali, in termini di integrazione lavorativa e abitativa, di accesso ai servizi del territorio, di socializzazione, di inserimento scolastico dei minori.

Le caratteristiche principali dello SPRAR sono:

- il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed enti locali, secondo una logica di *governance* multilivello;
- le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti enti gestori, soggetti del terzo settore - associazioni, ONG, cooperative - che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;
- il decentramento degli interventi di accoglienza integrata, diffusi su tutto il territorio nazionale;
- la promozione e lo sviluppo di reti locali - stabili, solide, interattive - con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale;
- la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza;
- il rafforzamento (o l'attivazione) di servizi territoriali, a vantaggio delle intere comunità cittadine, autoctone e migranti.

Il percorso di implementazione del sistema SPRAR di questi ultimi anni rappresenta il considerevole sforzo anche economico che l'Italia ha profuso passando dai 3.000 posti nel 2012, ai 9.400 nel 2013, ai 19.600 nel 2014, fino ai 22.000 nel 2015, confermato dall'ultimo avviso pubblico straordinario per conseguire la disponibilità immediata di ulteriori 10.000 posti e quindi raggiungere la capacità complessiva di 32.000 posti nei primi mesi del 2016.

I progetti SPRAR sono normalmente finanziati attraverso Fondi nazionali, tuttavia, per l'attuazione di ulteriori posti, tali fondi sono integrati con risorse del FAMI.

Figura 2 - Accolti nello SPRAR suddivisi per regione





Figura 3 - Totale accolti nello SPRAR suddivisi per categorie



Un dato importante è altresì rappresentato dalla capacità di *turn over* del sistema SPRAR, ovvero da quante volte lo stesso posto viene utilizzato da più beneficiari nell'arco di un anno. I dati ci indicano un miglioramento del dato nel 2015, poiché, mentre nel 2014 la media di permanenza in accoglienza è stata di 11 mesi, nel 2015 i beneficiari sono stati ospitati nella rete SPRAR mediamente per un periodo di 9 mesi.⁶

A causa dei flussi migratori senza precedenti registrati dal 2014 le Istituzioni preposte hanno attivato le misure straordinarie di accoglienza confermate dall'art. 11 del d.lgs. n. 142/15 così che molti richiedenti asilo sono stati sistemati in via temporanea, sia per la prima che per la seconda accoglienza, in appartamenti o in altre strutture disponibili denominate Centri di Accoglienza Straordinaria - CAS che al 31.12.2015 ancora accolgono 76.683 persone.

Nell'ambito delle azioni previste per il potenziamento del sistema di seconda accoglienza, l'Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione ha previsto un'azione di supporto specifico per titolari di protezione attraverso la definizione e realizzazione di un piano individuale che preveda interventi mirati di inserimento socio-economico a completamento del percorso intrapreso nel circuito SPRAR.

L'azione, che potrà essere realizzata da tutti i soggetti iscritti alla prima sezione del Registro di cui all'art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione, in partenariato obbligatorio con gli enti locali aderenti alla rete SPRAR, prevede infatti la realizzazione di interventi di riabilitazione e integrazione socio-economica per i titolari di protezione

⁶ Modalità calcolo:

Accolti 2014

22.961 (numero persone accolte) / 20.752 (numero posti) = **1,10** (ogni posto è stato utilizzato da 1,1 persone)

Un anno **365gg.**: **1,10 = 331gg.** (espresso in mesi: ogni persona ha usufruito di **11** mesi di accoglienza)

Accolti 2015

29.270:21.613=**1,35** (ogni posto è stato utilizzato da 1,35 persone)

Un anno **365gg.**: **1,35 = 270gg.** (espresso in mesi: ogni persona ha usufruito di circa **9** mesi di accoglienza)

internazionale, come prosecuzione e conclusione di un percorso di inclusione precedentemente avviato nei progetti territoriali dello SPRAR.


Si prevede quindi l'elaborazione di misure individuali mirate al sostegno del percorso di autonomia, attraverso la definizione di un piano individuale che tenga conto delle caratteristiche e delle esigenze del singolo destinatario, unitamente a diverse forme di accompagnamento socio-economico.

Elemento essenziale per l'ottimale realizzazione di tale intervento saranno sia le sinergie da attivare con i servizi pubblici socio-economico-sanitari, di accoglienza, tutela ed integrazione operanti sul territorio, sia il rafforzamento/ampliamento di una rete che coinvolga soggetti istituzionali e del privato sociale.


Inoltre, sempre nell'ambito della seconda accoglienza si inserisce l'intervento "Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria anche attraverso il rafforzamento delle competenze istituzionali", descritto in relazione alle azioni riguardanti la prima accoglienza.

Figura 4 - Dati SPRAR 2014-2015


Accolti SPRAR 2014 suddivisi per tipologia di PDS




Accolti SPRAR 2015 suddivisi per tipologia di PDS




Usciti SPRAR 2014 suddivisi per motivo di uscita




Usciti SPRAR 2015 suddivisi per motivo di uscita



Tipologia di centro degli accolti SPRAR 2014



Tipologia di centro degli accolti SPRAR 2015



Legenda: Motivi di uscita

Abbandono: persone che lasciano il progetto spontaneamente prima della scadenza dei termini, talvolta anche senza aver acquisito strumenti per l'integrazione.

Integrazione: persone che lasciano il progetto avendo già individuato o avviato concreti percorsi lavorativi e alloggiativi.

Dimissione per scadenza termini: persone che lasciano il progetto per scadenza dei tempi previsti, avendo acquisito gli strumenti utili al percorso di integrazione, ma senza aver ancora individuato un'eventuale offerta lavorativa stabile.

Allontanamento: persone che sono state allontanate dal progetto per aver commesso gravi o reiterate infrazioni al regolamento del progetto e del centro.

Accoglienza in famiglia

All'interno delle progettazioni SPRAR, ancora in via sperimentale e rivolte a persone già accolte da qualche tempo nel sistema, in alcune città (Torino, Asti, Parma e Fidenza) si sono realizzate iniziative di accoglienza in famiglia.

Nel corso del 2015 nel nostro Paese si è avviato un clima di interesse e disponibilità all'accoglienza da parte dei cittadini per questa iniziativa tanto da ampliare confronto e dibattito anche da parte delle istituzioni preposte sulla sua effettiva percorribilità e diffusione.

La valutazione delle esperienze in atto ha permesso di individuare le priorità di questo possibile intervento ed in particolare:

- è sicuramente necessario prevedere strumenti che disciplinino le procedure e le modalità di realizzazione dell'intervento quale sviluppo dell'accoglienza nell'ambito della rete SPRAR
- l'accoglienza presso privati deve essere una misura da proporre nell'ambito di

un percorso individualizzato di accoglienza e non può esulare dalle progettualità locali e dai suoi attori

- è fondamentale riconoscere la centralità dei Comuni nella programmazione, nel coordinamento degli interventi, nell'individuazione dei nuclei familiari e del loro supporto
- è opportuno che l'accoglienza in famiglia abbia i medesimi obiettivi dello SPRAR nella riconquista di autonomia da parte dei beneficiari e nella loro emancipazione dallo stesso bisogno di accoglienza.

2.5.1 Volontariato e lavori socialmente utili

Nel maggio del 2014 il Dipartimento per le libertà civili, nell'intento di promuovere le positive esperienze di alcune realtà, ha prospettato alle Prefetture la possibilità di sottoscrivere protocolli di intesa volti a porre in essere percorsi finalizzati a superare le condizioni di inattività dei richiedenti asilo ospitati nel territorio attraverso l'individuazione di attività di volontariato o la proposta di lavori socialmente utili.


La legge di stabilità del 2016 ha inoltre previsto il sostegno a tali iniziative istituendo, in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, sia in favore dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale, sia in favore di enti locali, prevedendo il coinvolgimento degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

La diffusione dell'iniziativa, gli esiti dei report raccolti, i ritorni degli organi di stampa, riportano valutazioni estremamente positive. La disponibilità degli Enti Locali ad organizzare i percorsi formativo-lavorativi ha trovato corrispondenza sia da parte delle persone accolte, che richiedono volontariamente di dare il loro contributo, che da parte della cittadinanza e delle organizzazioni del Terzo Settore che stanno accogliendo, sostenendo ed incentivando questo tipo di iniziative.

Le attività svolte dalle persone accolte a favore della collettività ospitante favoriscono infatti l'integrazione, dando ai migranti la possibilità di conoscere e farsi conoscere dal contesto sociale, sviluppando la cultura dell'accoglienza, dando alla comunità ospitante la possibilità di entrare in contatto positivo con il migrante contrastando così l'insorgere di paura e pregiudizio.

A fine 2015 risultano sottoscritti *7 protocolli regionali, 14 provinciali e più di 70 protocolli comunali.*

**Figura 5 - Protocolli d'intesa per attività di volontariato svolte da migranti
(Circolare ministeriale 14290 del 27.11.2014)**



2.6 I minori stranieri non accompagnati

Gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono dedicati al tema dell'accoglienza dei minori non accompagnati. Dopo le modifiche apportate con la legge di stabilità per il 2015, in primo luogo il trasferimento del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati al Ministero dell'Interno, si è andati verso un sistema unico di accoglienza in grado di superare le distinzioni tra i minori non accompagnati e i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale.

In particolare, in continuità con quanto previsto nell'Intesa del 10 luglio 2014, si è disposto che, per la prima accoglienza dei minori non accompagnati, il Ministero dell'Interno istituisca e gestisca, anche in convenzione con gli enti locali, centri specializzati per le esigenze di soccorso e protezione immediata, per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, comunque non superiore a sessanta giorni.

A regime sono pertanto previste:

- una prima accoglienza, in strutture governative ad alta specializzazione;
- un'accoglienza di secondo livello nell'ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato.

Nelle more della realizzazione del nuovo sistema e in coerenza con quanto contemplato nell'Intesa del 10 luglio, è previsto ed operativo che il Ministero dell'Interno:

- 1 - coordini la costituzione di strutture temporanee di accoglienza, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali.


A tal fine, il Ministero dell'Interno – attraverso una Struttura di missione appositamente costituita - ha predisposto due Avvisi pubblici per la presentazione di progetti da finanziare nell'ambito della Misura Emergenziale FAMI "Miglioramento delle capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati". All'esito delle procedure, sono stati ammessi al finanziamento 15 progetti, che hanno avviato le attività a partire dal 20 marzo 2015, con l'attivazione di complessivi 737 posti giornalieri, nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. L'Unione Europea ha approvato la richiesta di proroga delle attività dei progetti, inizialmente destinate a cessare il 17 dicembre 2015, fino al 22 febbraio 2016. A seguito della rinuncia da parte del progetto PIT STOP di Firenze i posti disponibili dal 17 dicembre 2015 sono scesi a 691.

Da ultimo, è stata chiesta alla Commissione europea l'ulteriore proroga di sei mesi delle attività delle strutture di accoglienza in argomento, che dovrebbero essere finanziate con le risorse ordinarie del FAMI.

Tale proroga consentirà di continuare a disporre di 641 posti per MSNA in prima

accoglienza nelle more dell'attivazione dei centri governativi di prima accoglienza di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 142/15;

Figura 6 - Centri di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati attivati con il FAMI:




Strutture di prima accoglienza FAMI – Misura Emergenziale 2014	
<i>Fonte: Ministero dell'Interno (dato aggiornato al 20 dicembre 2015)</i>	
Minori inseriti	1969
Minori allontanati	817 (41%)
Minori trasferiti in SPRAR	375 (33%)

2 - aumenti la capienza di posti nei progetti della rete SPRAR.

Con riferimento alla seconda accoglienza, è previsto che anche i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale possano accedere al sistema SPRAR, nei limiti dei posti e delle risorse disponibili.

Per provvedere all'ampliamento del sistema la Struttura, già nel secondo semestre del 2014, ha curato la messa a disposizione di 216 posti aggiuntivi in ambito SPRAR. Da ultimo, a seguito della pubblicazione di un nuovo bando SPRAR, sempre dedicato al target minori, la rete SPRAR minori è stata ulteriormente ampliata con la creazione di 1010 nuovi posti, attivati a partire dal mese di dicembre 2015;

Figura 7 - Centri di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati in ambito SPRAR:



3 - contribuisca a supportare economicamente, per un massimo di € 45 pro die pro capite, i Comuni, che continuano ad erogare i servizi di accoglienza ed assistenza dei minori, nelle more della messa a regime del nuovo sistema delineato dalle vigenti norme.

Con riferimento alla presenza dei minori stranieri non accompagnati censiti dal Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 33 del TU dell'immigrazione e del DPCM n. 535/1999, alla data del 31 dicembre 2015 risultano essere presenti 11.921 minori sull'intero territorio nazionale.

Si segnalano fra le principali cittadinanze quella egiziana, albanese, eritrea e gambiana; si conferma l'incidenza prevalente del genere maschile (95,4%) e della fascia di età 16-17 anni (81,2%). Le prime tre Regioni per numero di minori in accoglienza sono la Sicilia (4.109), la Calabria (1.126) e la Puglia (1.102). In allegato il report nazionale aggiornato al 31 dicembre 2015.

In merito alle risorse del Fondo per l'accoglienza dei MSNA trasferite con la legge di stabilità 2015 al Ministero dell'Interno, è stato autorizzato il trasferimento di € 66.245.301,25, su € 90.000.000 assegnati, alle Prefetture per l'accoglienza erogata dai Comuni a favore dei MSNA nell'annualità 2015. Le risorse residue sono state impegnate e verranno trasferite nei primi mesi del 2016.

Per l'annualità in corso sono stati stanziati € 170.000.000.

Premesso quanto sopra si rileva che il dato degli arrivi via mare dei MSNA (Tabella 4), nonché il dato fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull'accoglienza dei

MSNA (Tabella 5) è sostanzialmente stabile rispetto al 2014. Inoltre non si può trascurare il dato dei MSNA che hanno scelto di rendersi irreperibili.

Come nel caso degli adulti è ipotizzabile che il *trend* degli arrivi via mare si confermi anche nel 2016. È inoltre possibile, in ragione dell'evoluzione della situazione geopolitica, che si verifichi un incremento degli arrivi via terra dei MSNA.

Considerato che il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato profondamente modificato dalla normativa e che si sta affrontando una complessa fase di transizione, non sussistono le premesse esperienziali per una adeguata previa valutazione delle esigenze di accoglienza.

Tabella 4 - Arrivi via mare dei minori stranieri non accompagnati

2015	2014	2013
Totale arrivi 12.360	Totale arrivi 13.026	Totale arrivi 5.232
Nazionalità Eritrea 25% Egitto 14% Gambia 11% Somalia 10% Nigeria 8%	Nazionalità Eritrea 26% Egitto 15% Somalia 11% Gambia 9% Sub-Sahara 7%	Nazionalità Siria 23% Egitto 22% Somalia 15% Eritrea 13% Afghanistan e Gambia 6%

Fonte: Ministero dell'Interno

Tabella 5 - Presenze minori stranieri non accompagnati in strutture di accoglienza

2015		2014		2013	
Presenti	Irreperibili	Presenti	Irreperibili	Presenti	Irreperibili
11.921	6135	10.536	3.707 (35%)	6.319	2.142 (34%)
Genere		Genere		Genere	
95,4% M	4,6% F	94,4% M	5,5% F	94% M	6%F
Età		Età		Età	
17 anni 54%	16 anni 27,2%	17 anni 49%	16 anni 28%	17 anni 55%	16 anni 23%
15 anni 11%	14-7 anni 7,5%	15 anni 12%	14-7 anni 9%	15 anni 11%	14-7 anni 9%
Nazionalità		Nazionalità		Nazionalità	
Egitto 23,1%	Albania 12%	Egitto 23%	Eritrea 12%	Egitto 22%	Bangladesh 16%
Eritrea 9,9%	Gambia 9,7%	Gambia 10%	Somalia 10%	Albania 12%	Afghanistan 8%
Nigeria 5,8%	Somalia 5,8%	Albania 9%	Bangladesh 5%	Somalia 7%	Marocco 4%
Bangladesh 5,7%	Senegal 4,3%	Mali 4%	Senegal 3%	Eritrea 4%	Gambia 3%
Mali 3,9%	Afghanistan 2,8%	Afghanistan 3%	Nigeria 3%	Senegal 2%	Pakistan 2%
		Nigeria 3%			

Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Al fine di rafforzare la protezione dei minori stranieri, compresi i minori non accompagnati, che giungono in Italia via mare e attraverso i principali valichi di confine terrestre, nonché dei minori rintracciati sul territorio nazionale, l'Autorità Responsabile FAMI sta so-

stenendo un'azione indirizzata a Regioni, Enti locali, organismi internazionali, organizzazioni intergovernative, organizzazioni del terzo settore. L'intervento intende garantire ai minori una corretta informazione, nelle lingue e secondo le modalità a loro comprensibili. L'azione prevede inoltre la verifica delle procedure e standard di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ed il rafforzamento della capacità degli operatori e delle Autorità locali nella gestione del fenomeno dei minori migranti nella sua complessità, promuovendo lo scambio ed il confronto tra attori istituzionali (operanti in ambito locale, regionale e/o nazionale nel settore dell'Avviso), per condividere, sperimentare e trasferire modelli di servizio a favore di questa peculiare categoria di migranti.

Infine, nell'intento di dare coerenza su tutto il territorio nazionale al sistema volto all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la Commissione speciale immigrazione e italiani all'estero, istituita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 17 settembre 2015, ha avviato un percorso di analisi delle normative regionali che regolamentano le strutture di accoglienza per i minori al fine di giungere alla definizione di standard organizzativi e gestionali compatibili con quanto previsto dalla normativa vigente. Si prospetta la conclusione dei lavori e la predisposizione del documento da sottoporre alla Conferenza entro il mese di marzo 2016.

2.7. Le vittime di tratta

Sono quasi 21 milioni le vittime di tratta nel mondo. Si tratta della forma più concreta di schiavitù moderna, di una delle industrie maggiormente in crescita in tutti i continenti con un giro di affari di circa 150 miliardi di dollari all'anno. Solo in Italia dal 2000 ad oggi la Direzione Nazionale Antimafia ha stimato che i proventi delle organizzazioni criminali si aggirano intorno ad 1 miliardo e 350.000 euro.

Anche nel Mediterraneo, l'acuirsi e il protrarsi del conflitto siriano, l'aggravarsi di situazioni di estrema povertà, ma anche la creazione di vere e proprie zone franche, come ad esempio nella vicina Libia, stanno determinando un aumento sensibile delle vittime di tratta sia allo scopo di sfruttamento sessuale che lavorativo. La costante domanda di lavoro a basso costo da una parte e l'aumento della richiesta di prestazioni sessuali dall'altro, sono senz'altro l'altra faccia della medaglia. L'OIM inoltre stima che 1/3 delle vittime di tratta nel mondo sia minorenni.

È proprio nel 2014 che cresce in maniera esponenziale l'arrivo via mare di donne nigeriane (1.454 a fronte delle 433 giunte nel 2013). Alla fine del mese di ottobre del 2015 tale tendenza sembra confermata fino a raggiungere il numero di 4.937. Del resto la migrazione proveniente dalla Nigeria è in grandissimo aumento, con un totale di 19.576 donne di cui 901 minori non accompagnati. È ragionevole ritenere che la maggior parte di queste donne sia destinata allo sfruttamento sessuale (circa il 70%). Da sole o sotto il controllo di fantomatici mariti, fidanzati, sorelle putative, o vere e proprie sfruttatrici - le cosiddette "madame" - le migranti arrivano in gruppi sempre più cospicui

confermando il sospetto che la via dell'immigrazione irregolare nel Mediterraneo sia ora anche un'importante rotta del traffico di esseri umani.

Le vittime di tratta richiedenti asilo sono già segnalate al Servizio Centrale per l'inserimento nello SPRAR da parte delle stesse Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Nel corso di tutto il 2015 si è lavorato a un iniziale rafforzamento delle competenze degli operatori del sistema SPRAR sul tema della tratta e sfruttamento di esseri umani.

In data 26 febbraio 2016 è stato adottato il primo Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime.

Il Piano è propedeutico alla emanazione del nuovo Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale, per la cui definizione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha di recente predisposto uno schema di decreto, cui questa Direzione Centrale ha fornito i contributi di merito di competenza.

Il dlsg. n. 24/14, di recepimento della direttiva europea 2011/36/UE, ha individuato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - l'organismo deputato a svolgere compiti di indirizzo e coordinamento, con riguardo agli interventi di prevenzione del fenomeno e di assistenza alle vittime nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale del fenomeno e di valutazione delle tendenze attraverso un sistema di monitoraggio.

Il comma 417 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità) destina al bilancio della Presidenza del Consiglio 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale, attuativo del Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani.

Si segnala, inoltre, il progetto finanziato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo con l'UNHCR volto alla redazione di linee guida per le Commissioni territoriali nel caso in cui nel corso della audizione emerga che il richiedente possa essere una vittima di tratta. Inoltre si ricordano i protocolli di intesa delle Commissioni territoriali di Torino, Milano e Gorizia con i rispettivi Comuni per la tutela di richiedenti asilo possibili vittime di tratta e della Commissione di Salerno per le stesse finalità.

3. Il riconoscimento dello status di protezione internazionale

L'Intesa ha evidenziato il nodo critico rappresentato dai tempi lunghi per la decisione in merito allo status delle persone richiedenti la protezione internazionale, con ricadute negative di allungamento dei tempi di accoglienza e, di conseguenza, di rallentamento del *turnover* nelle strutture.

L'introduzione di modifiche normative al d.lgs. n. 25/2008 ha consentito interventi incisivi per la risoluzione di tale problematica.

In particolare, con il d.l. n. 119/2014, convertito nella l. n. 146/2014, è stato aumentato il numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e quello delle relative Sezioni (nel massimo, da dieci a venti Commissioni e da dieci a trenta Sezioni).

In attuazione di quanto previsto nel citato decreto, con D.M. in data 10.11.2014, sono stati rideterminati il numero e gli ambiti territoriali delle Commissioni ed istituite le relative Sezioni: le Commissioni Territoriali sono state raddoppiate (da 10 a 20), così come le relative Sezioni (da 10 a 20).

Peraltro, il citato d.l. n. 119/2014 ha anche introdotto, all'art. 4 del d.lgs. n. 25/2008, il comma 5-bis che consente al Presidente della Commissione Nazionale di redistribuire le istanze di asilo tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione in modo da rendere più veloce l'esame delle stesse.

Ulteriori modifiche normative sono state, altresì, introdotte dal d.lgs. n. 142/15 che, per contribuire ad accelerare i tempi di trattazione delle istanze di asilo, ha semplificato il procedimento di esame attraverso la previsione di nuove modalità di svolgimento del colloquio dinanzi ad uno solo dei componenti le Commissioni territoriali, pur mantenendo la collegialità della decisione.

Altre innovazioni correttive hanno riguardato la determinazione della Commissione territorialmente competente all'esame delle istanze di protezione internazionale in modo da tener conto dei trasferimenti dei richiedenti asilo da un Centro all'altro.

Con circolare emessa il 19.6.2015, il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è intervenuto sui tempi relativi all'adozione delle decisioni delle Commissioni territoriali disponendo che ciascun collegio effettui almeno n. 16 audizioni giornaliere di richiedenti asilo.

Con successive direttive del 3.7.2015 e del 21.10.2015, il Ministro, nel ribadire la necessità del rispetto del numero minimo di audizioni giornaliere, ha ulteriormente sollecitato le Commissioni territoriali a dare un maggior impulso all'attività attraverso la razionalizzazione, la riduzione dei tempi delle procedure finalizzate all'esame delle richieste di protezione internazionale, nonché il miglioramento organizzativo dei suddetti organi collegiali.

In relazione a quanto disposto dal Ministro, il Presidente della Commissione Nazionale ha emanato una serie di circolari finalizzate a fornire modalità operative e

strumenti per l'implementazione delle attività delle Commissioni territoriali e delle relative Sezioni.

Con successivi DD.MM. nelle date, rispettivamente, del 17 settembre, del 20 ottobre e del 21 dicembre 2015, sono state istituite ulteriori n. 7 Sezioni delle Commissioni territoriali. Di queste, n. 2 sono già operanti, per le altre n. 5 - collocate al centro-nord al fine di intervenire in aree dove vi sono ancora situazioni di criticità - si è in attesa delle designazioni da parte degli enti istituzionali facenti parte dei predetti collegi.

Il Ministro, durante la presentazione alla stampa degli obiettivi e risultati raggiunti dal Ministero nel corso del 2015, ha dato atto dell'ottima *performance* delle Commissioni territoriali che, oltre ad aver smaltito l'arretrato relativo alle istanze di asilo del 2014, hanno più che raddoppiato l'attività rispetto all'anno precedente; infatti, nel corso del 2015, le Commissioni territoriali e le relative Sezioni hanno esaminato n. 71.117 richiedenti la protezione internazionale, mentre risultano pendenti, alla data del 31 dicembre 2015, complessivamente, n. 66.139 istanze.

Si è assistito, inoltre, ad una notevole contrazione dei tempi medi di decisione sulle istanze di asilo che, ad oggi, si attestano su una media complessiva di 266 giorni. A seguito dei miglioramenti organizzativi realizzati, si ritiene che, a parità di richieste di asilo, i tempi medi si potranno ridurre fino a n. 210-220 giorni.

Nel corso del 2015, come da allegata tabella, il 5% dei richiedenti la protezione internazionale ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato (3.562 persone); il 14% ha ottenuto lo status di protezione sussidiaria (10.214 persone); il 22% ha avuto la protezione umanitaria (15.759 persone); il 53% ha avuto il diniego dello status (37.403 persone); il 6% è stato dichiarato irreperibile (4.106 persone).

In relazione all'aumento del numero dei collegi e alla migliore operatività, si ritiene che, nel corso del 2016, a parità di richieste di asilo, potranno essere esaminate circa n. 105.000 istanze.

A sostegno delle Commissioni territoriali e relative Sezioni, è stato avviato un progetto tra la Commissione Nazionale e l'UNHCR al fine di monitorare e migliorare la qualità delle decisioni sulle istanze di protezione internazionale.

Al riguardo, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 25/2008 e dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 21/2015 circa l'obbligatorietà della formazione dei componenti delle Commissioni territoriali e relative Sezioni, sono state organizzate dalla Commissione Nazionale due giornate di formazione di base sulla "Procedura di riconoscimento della protezione internazionale" che hanno interessato, in totale, n. 480 persone.

Inoltre, sono stati organizzati n. 5 corsi di formazione sui moduli EASO: n. 3 corsi sul modulo Inclusione, un corso sul modulo COI (*Country of Origin Information*) e un corso sulle Tecniche d'intervista. I moduli formativi predisposti dall'Agenzia EASO (*European Asylum Support Office*) sono pianificati in due momenti: una sessione *on line* ed un seminario di approfondimento *face to face* di due giorni. A tali moduli hanno partecipato, in totale, n. 166 persone.

In collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, ha avuto luogo, altresì, nei giorni 21 e 22 gennaio u.s., un corso di formazione, riservato a n. 30 viceprefetti Presidenti di Commissioni Territoriali e Sezioni e n. 30 magistrati in servizio presso Sezioni di Tribunale Ordinario competenti in materia di diritto di asilo.

Considerato il successo e la rilevanza dell'incontro, si è convenuto, in quella sede, di reiterare l'iniziativa.

Per l'anno 2016 sono stati già programmati n. 10 corsi di formazione sui moduli EASO: Inclusione, COI (*Country of Origin Information*), Tecniche di intervista e Valutazione delle prove.

È stato, altresì, avviato un ulteriore progetto tra la Commissione Nazionale e l'UNHCR volto a fornire supporto ai Presidenti di Commissioni e Sezioni nell'affrontare la problematica della tratta di esseri umani, fenomeno che sta assumendo un particolare rilievo.

Nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione verranno attivati alcuni interventi volti a potenziare l'operatività delle Commissioni Territoriali, attraverso l'acquisto di attrezzature di audio-video registrazione.

Un rilevante impulso verso l'accelerazione della trattazione delle richieste è stato inoltre realizzato anche nella fase di avvio della procedura presso le Questure, attraverso l'abbattimento dei tempi medi di verbalizzazione delle istanze, che, nonostante il crescente aumento di richiedenti asilo, sono oggi attestati fra i 12 ed i 19 giorni.

Un ulteriore input sarà dato attraverso una imminente modifica del sistema Vestanet, realizzata dal Dipartimento delle libertà civili su richiesta dalla Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, che azzererà i tempi di attesa fra la compilazione del modello C3 in Questura e la trasmissione dello stesso alle Commissioni territoriali.

Non sono invece determinabili i tempi medi di notifica delle decisioni delle Commissioni, a causa della difficoltà di rintraccio dei richiedenti, spesso soggetti a mobilità.

Si rappresenta infine che il tema della presenza crescente dei denegati è di massima urgenza per i territori, sia in termini di permanenze sempre più lunghe dei ricorrenti ospitati nella rete SPRAR, sia in termini di persone irregolarmente soggiornanti presenti sui territori per quanto riguarda le persone in uscita dai CAS. Su questo aspetto, le linee operative su cui ci si è confrontati in sede di Tavolo nazionale sono:

1. ricerca di soluzioni concordate con il Ministero della Giustizia per accelerare i tempi dei ricorsi;
2. rafforzamento delle attività di rimpatrio assistito, anche attraverso una rete dei comuni referenti per ambiti territoriali più ampi, per uno svolgimento più proficuo del percorso;
3. approfondimento di eventuali ulteriori strategie di alleggerimento degli oneri a carico dei territori.

4. Proiezioni: le stime degli arrivi e delle domande di asilo nel 2016

Determinare una stima dei potenziali arrivi di richiedenti asilo e migranti anche se in un immediato futuro e nell'arco di un periodo di tempo limitato, è un esercizio particolarmente complesso in virtù delle potenziali variabili, non sempre identificabili, che possono incidere in maniera più o meno significativa. Nonostante ciò, una valutazione attenta dello sviluppo del fenomeno negli ultimi anni, anche attraverso un utilizzo corretto dei dati disponibili, porta a formulare alcune ipotesi valide per costruire i possibili scenari futuri.

Preliminarmente, è opportuno distinguere le differenti rotte, provando a costruire ipotesi di stima sia per gli arrivi via mare, per i quali è più facile fare un raffronto negli anni, in considerazione del monitoraggio costante e quindi della relativa disponibilità di dati, che per gli arrivi attraverso le frontiere terrestri e aeroportuali. In questo caso, al contrario, la stima può essere effettuata solo sulla base di interpretazioni deduttive partendo dai pochi dati disponibili.

Tenuto conto dei dati degli arrivi via mare nel 2015 che, nonostante un lieve decremento, confermano il *trend* dell'anno precedente, si consolida l'ipotesi di analisi presentata nel Piano operativo del maggio 2015, secondo cui i *network* dei trafficanti non riuscirebbero a supportare flussi d'uscita dalla Libia superiori ai picchi mensili d'arrivo del 2014. Tale osservazione viene confermata dal confronto tra il numero non molto dissimile di imbarcazioni soccorse nel 2014 (1.111) rispetto al numero di quelle soccorse fino al mese di dicembre 2015 (1.006) e dal fatto che anche durante i mesi estivi non sono mai stati superati i picchi massimi raggiunti nel 2014.

Quanto riportato porta a concludere che, anche tenuto conto degli scenari internazionali descritti nel capitolo introduttivo, il numero degli arrivi via mare ipotizzabile per il 2016 dovrebbe confermarsi su cifre non dissimili da quelle degli ultimi due anni. In particolare, considerati i *trend* di crescita di alcune nazionalità tra il 2014 e il 2015 (eritrei, nigeriani, somali e sudanesi) sembrerebbe più opportuno ipotizzare una cifra vicina a quella degli arrivi del 2014 (170.000), piuttosto che a quella degli arrivi del 2015.

Tale ipotesi, però, non tiene in considerazione alcuni fattori che determineranno certamente alcuni effetti sullo sviluppo del fenomeno, come, ad esempio, la missione militare Eunavfor Med, il cui impatto appare allo stato di difficile valutazione. Infine, non si tiene conto di rilevanti variabili, ed in particolare, dello sviluppo della situazione di sicurezza in Libia - anche se recentemente è stato firmato l'accordo per un governo di unità nazionale - la cui indeterminatezza rende difficile comprenderne l'effetto sul fenomeno delle partenze dal Nord Africa, nonché dell'impatto che potrà avere l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia; tale accordo, firmato nel mese di novembre 2015, prevede l'impegno dell'Unione a fornire alla Turchia cospicui stanziamenti economici (in totale 3 miliardi di euro, con una richiesta al raddoppio) per migliorare la condizione di vita dei rifugiati presenti nel paese.

Oltre agli arrivi via mare bisogna considerare, inoltre, i potenziali ingressi dai confini terrestri e dalle frontiere aeroportuali. Difficile in questo caso poter utilizzare dati ufficiali e poter

svolgere comparazioni rispetto agli anni precedenti, constatazione che porta a sottolineare la necessità nel prossimo futuro di un sistematico monitoraggio e di una puntuale raccolta dati degli ingressi da queste ulteriori, e sempre più rilevanti, frontiere.

Non di meno, alcuni indicatori rilevano una dimensione significativa del fenomeno con *trend* di crescita che fanno ipotizzare un aumento di questa componente anche nel prossimo futuro. Nell'assenza di dati formali, l'indicatore che si ritiene utile poter utilizzare è quello del differenziale tra il numero di persone sbarcate e quello dei richiedenti asilo per singola nazionalità. Dall'analisi di questi dati emerge che vi sono nazionalità di richiedenti asilo, soprattutto di origine europea, che non si riscontrano tra le liste di coloro che sono arrivati tramite gli sbarchi dal Nord Africa e il cui numero complessivo raggiunge la cifra di 5.485 (di cui 4.418 ucraini, 408 kosovari, 331 albanesi e 328 cinesi). Inoltre, con riferimento ai cittadini afgani e pakistani, i cui arrivi alla frontiera friulana sono in costante aumento, il numero dei richiedenti asilo risulta significativamente più alto di quello di coloro che sono arrivati dalle coste del Nord Africa. In particolare, alla data del 30 novembre 2015 i richiedenti asilo pakistani risultavano essere 8.190 a fronte di 1.901 persone della stessa nazionalità sbarcate. Per quanto riguarda i richiedenti afgani il loro numero è stato nel periodo citato 3.357 a fronte di 116 persone sbarcate. Complessivamente, dunque, per le due citate nazionalità la differenza tra coloro che hanno presentato una domanda di asilo e coloro che sono arrivati dalle coste del Nord Africa è di 9.530. Peraltro la stessa differenza era nel 2014 di 5.521, a testimonianza del fatto che gli arrivi di richiedenti asilo afgani e pakistani dalle frontiere terrestri è un fenomeno in costante e significativa crescita. Tenuto conto dei dati citati si può assumere che nel 2015 almeno 15.000 domande di asilo sono state presentate da richiedenti che non sono arrivati dal Nord Africa. In considerazione dell'aumento registrato tra il 2014 e il 2015 per alcune delle citate nazionalità, si può assumere che il dato ipotizzato per il 2015 dovrà essere stimato in crescita anche nel 2016, fino a raggiungere la quota di 20.000 persone.

In conclusione, tenuto conto delle osservazioni riportate, si ipotizza che nel 2016 ci saranno circa 170.000 arrivi via mare, a cui andranno sommati altri 20.000 ingressi attraverso le frontiere terrestri e aeroportuali, per un totale di circa 190.000 arrivi.

Al contrario degli arrivi via mare, come già sottolineato nel primo capitolo, le domande di asilo nel 2015 sono cresciute rispetto all'anno precedente. Tale incremento è dovuto da una parte, come già sottolineato, all'aumento dei richiedenti che sono arrivati in Italia attraverso le frontiere terrestri e aeroportuali, dall'altra, all'aumento della percentuale di coloro che hanno presentato una domanda di protezione internazionale tra le persone sbarcate.

Per il 2016 si può ipotizzare che il dato relativo alle domande di asilo potrà registrare un significativo incremento determinato da una serie di fattori quali: 1) il già citato aumento degli ingressi dalla frontiera terrestre; 2) lo sviluppo del programma di *relocation* che dovrebbe comportare un aumento del numero di richiedenti asilo tra quelle cittadinanze interessate dal programma, siriani ed eritrei *in primis*, che negli ultimi anni si sono mostrate più restie a presentare domanda di asilo in Italia, con una incidenza in termini di fabbisogno limitata alla sola prima accoglienza; 3) in ultimo, l'aumento dei foto segnalamenti nelle fasi di sbarco, peraltro già in atto negli ultimi mesi, dovrebbe portare ad un incremento delle percentuali di

richiedenti asilo tra i cittadini di quelle nazionalità (somali e sudanesi tra gli altri), comunque potenzialmente bisognose di protezione internazionale, che non rientrano nel programma di *relocation* e che, fino ad oggi, hanno raramente presentato domanda di asilo in Italia per dirigersi verso i Paesi del Nord Europa.

Le considerazioni svolte portano a stimare una crescita delle domande di asilo fino alla quota di 125.000 richiedenti, tra i quali, come detto, si stima 20.000 entreranno nel programma di *relocation*.

5. Percorsi di uscita

5.1. Tasso di *turnover*

Uno degli aspetti fondamentali per poter determinare il fabbisogno dei posti per accogliere coloro che faranno ingresso in Italia e presenteranno una domanda di protezione internazionale è la valutazione del potenziale *turnover* nell'ambito dei posti già creati.

Questo tipo di analisi tuttavia appare difficoltoso per la carenza di dati ufficiali. Infatti, se sono disponibili i dati sulle uscite dal sistema SPRAR, grazie al sistematico monitoraggio e alla banca dati del Servizio Centrale, non è stata ancora strutturata una raccolta sistematica dei dati relativi alle uscite nell'ambito dei centri di accoglienza straordinaria.

Tale *gap*, che determina obiettive difficoltà nell'elaborazione del Piano Nazionale Accoglienza, sarà superato nel 2016 con l'entrata a regime di un sistema di un sistema informatico strutturato e con un monitoraggio costante da parte delle prefetture locali.

Anche in assenza dei suddetti dati, alcune considerazioni possono essere tuttavia sviluppate a partire da quelli parziali esistenti e sulla base di una valutazione dell'incremento dei posti d'accoglienza creati nel corso dell'ultimo anno in rapporto ai potenziali fruitori, cioè i nuovi richiedenti asilo.

In particolare, il dato da cui partire, per provare a sviluppare una stima del tasso di *turnover* nel sistema asilo durante l'anno 2015, è determinato dal differenziale tra il numero di richieste d'asilo e l'incremento dei posti in seconda accoglienza che c'è stato tra il 2014 e il 2015. Nel 2015, a fronte di 83.970 domande di asilo, il rafforzamento del sistema d'accoglienza che si è reso necessario ammonta a 40.000 posti (passando da circa 57.000 a quasi 97.000). Il differenziale tra il numero dei richiedenti asilo e i nuovi posti creati (44.000) non necessariamente trova una spiegazione esclusiva nel *turnover* all'interno del sistema. Ci sono evidentemente anche altri fattori che hanno determinato una necessità di nuovi posti inferiore al numero dei richiedenti asilo.

Innanzitutto, non tutti i richiedenti asilo hanno necessità e quindi accedono al sistema d'accoglienza. Benché non ci sia la disponibilità di un dato specifico, l'osservazione e l'esperienza diretta induce a pensare che esista un numero, comunque significativo soprattutto tra i richiedenti di origine europea (ucraini, kosovari e albanesi), di persone che non accedono al sistema e che potrebbe essere stimato, in una logica molto prudentiale, in circa il 10% del totale dei richiedenti asilo quindi, circa 7.730 richiedenti asilo. Un'altra componente che non rientra nel sistema di accoglienza ordinario è quella dei minori non accompagnati richiedenti asilo che al 4 dicembre risultavano essere 3.584. In ultimo, bisogna anche prendere in considerazione il numero dei richiedenti asilo trattenuti nei CIE che, pur in assenza di dati precisi, viene stimato prudenzialmente in circa 1.000.

Tenuto conto delle tre componenti descritte, si può ipotizzare, dunque, che tra i richiedenti asilo che hanno presentato domande nel 2015 circa 13.000 non hanno avuto accesso al sistema d'accoglienza ordinaria. Sottraendo questa cifra al differenziale identificato prece-

dentemente si può ipotizzare che circa 31.000 richiedenti asilo sono stati ospitati nel sistema d'accoglienza italiano grazie al *turn over* con vecchi richiedenti. Tale cifra rappresenta quasi il 47% dei posti aperti a fine 2014 (66.000). Tenuto conto, però, che il sistema è cresciuto gradualmente e che gli ingressi ed il *turnover*, determinato anche in maniera significativa dagli abbandoni, è stato progressivo, appare più prudente dare indicazione di un tasso di *turnover* del 37%.

5.2. Rientro volontario assistito

Tra i possibili percorsi di uscita da pianificare nell'ambito del Piano Operativo 2016, una funzione di maggior rilievo dovrebbe essere attribuita al ritorno volontario assistito, in particolare per quei migranti ai quali non è riconosciuta alcuna forma di protezione internazionale. Solo nel 2015 le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale hanno rigettato il 51% delle richieste di asilo esaminate. È dunque evidente che tra i richiedenti asilo denegati vi è un potenziale bacino di utenza che potrebbe usufruire dell'opzione del ritorno volontario assistito nel paese di origine *alleviando in tal modo gli oneri gravanti sui territori*.

I RVA effettuati dall'Italia attraverso il Fondo Europeo per i Rimpatri 2008/2013 nell'intero periodo di vigenza del programma SOLID sono stati n. 162 nel 2009, n. 160 nel 2010, n. 477 nel 2011, n. 780 nel 2012, n. 1034 nel 2013, n. 923 nel 2014 e n. 411 nel 2015 (gennaio giugno)⁷. Il totale dei RVA effettuati nell'intero periodo del citato programma ammonta quindi a 3.947.

Nel corso del 2015 l'OIM ha realizzato uno studio sul grado di conoscenza dello strumento di RVA tra gli operatori dei CARA e dei Centri di accoglienza temporanea e straordinaria dal quale emerge una scarsissima conoscenza di tale misura da parte degli operatori e la necessità da parte di questi ultimi di ricevere una formazione *ad hoc* sul ritorno. Lo stesso studio ha fatto emergere la necessità di far circolare materiale informativo sul ritorno sia per i beneficiari intermedi (i beneficiari) che per quelli finali (i migranti).

È dunque necessario prevedere dei percorsi informativi/formativi volti agli operatori e diretti a far conoscere agli stessi i programmi di RVA e le giuste modalità per trasmettere le informazioni al fine di modificare negli operatori una ritrosia consolidata negli anni.

Il Programma Nazionale FAMI, approvato dalla Commissione Europea nello scorso mese di agosto 2015, prevede che le misure di Rimpatrio costituiranno uno strumento a disposizione di coloro che intendano ridefinire il proprio percorso migratorio optando per il RVA e prevede inoltre la promozione della misura del RVA con il rafforzamento dell'elemento di reintegrazione nei Paesi di origine, con particolare attenzione quindi al carattere durevole del rimpatrio.

Nei prossimi anni si prevede una forte domanda di rimpatri anche correlata all'ampliamento del *target* ammissibile alla misura secondo quanto previsto dall'art. 11 lett. b

⁷ I dati si riferiscono agli anni solari.

Reg. 516/2014. La strategia nazionale è quindi orientata alla prosecuzione delle misure di RVA con reintegrazione. Per rendere più agevoli, efficaci ed uniformi le procedure su tutto il territorio nazionale risulta necessario potenziare la *governance* nazionale e realizzare attività di informazione e sensibilizzazione. In relazione a ciò, il Programma Nazionale FAMI sopraccitato, prevede azioni specifiche, quali, tra l'altro, 1) la istituzione di un Tavolo istituzionale (già riunitosi due volte negli scorsi mesi di dicembre e marzo), 2) la creazione di una rete istituzionale con la realizzazione di sessioni formative, 3) la realizzazione di una campagna istituzionale di informazione, 4) la realizzazione di un sistema di monitoraggio dell'esecuzione dei rimpatri (rispetto al quale la Commissione europea ha emanato recentemente apposite linee guida).

In relazione alle misure di rimpatrio il Programma Nazionale FAMI prevede approssimativamente 9.500 RVA con reintegrazione per il periodo 2014-2020.

In attuazione del programma, il 24 dicembre 2015 è stato adottato un Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul FAMI nell'ambito dell'obiettivo Rimpatri rivolgendosi agli Enti locali, organismi internazionali, organizzazione intergovernative, organizzazioni del terzo settore.

L'intervento, che si perfezionerà entro la prima metà del 2016, si propone l'obiettivo di realizzare 3.200 rimpatri assistiti e prevede principalmente le seguenti attività:

1. la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle comunità straniere/associazioni di cittadini di paesi terzi di riferimento presenti sul territorio nazionale e con enti pubblici e privati operanti nel settore, attraverso attività di orientamento e informazione specifica sulla misura ai potenziali candidati al ritorno;
2. la definizione di piani individuali di reintegrazione, sviluppati secondo un approccio personalizzato che identifichi un progetto di reintegrazione, e garantisca un sussidio funzionale alla sua realizzazione;
3. l'accompagnamento alla partenza dei destinatari ammissibili alla misura attraverso *counseling* da parte di personale specializzato, servizi di informazione, mediazione culturale e ove opportuno, supporto psicologico.

Nell'ambito del FAMI inoltre è prevista la realizzazione di linee guida, e di interventi di formazione sul RVA, rivolte agli uffici competenti per la gestione delle pratiche del RVA ed al 3° settore e saranno attivati sportelli informativi e d'orientamento alle misure di RVA per i potenziali destinatari su tutto il territorio nazionale.

Infine, l'Italia partecipa alla *specific action Joint Return* attraverso la adesione alla prosecuzione del progetto ERIN, coordinato dall'Olanda, che ha come obiettivo quello di migliorare la cooperazione tra Stati membri ed Agenzie Europee nell'ambito delle operazioni di rimpatrio.

5.3. Integrazione

L'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, di attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (...), nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, stabilisce che il Tavolo di coordinamento nazionale predisponga ogni due anni un "Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo (...), all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni".

Il Gruppo tecnico del Tavolo di coordinamento nazionale ha elaborato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, un indice ragionato del Piano nazionale che parte dall'analisi della molteplicità dei bisogni della persona al fine di programmare percorsi individuali e integrati di presa in carico. La definizione di un modello di presa in carico integrata ha altresì l'obiettivo di delineare un sistema integrato di servizi capace di evitare la frammentazione della spesa e la duplicazione degli interventi, massimizzandone l'efficacia.

Nell'ambito del Programma Nazionale (PON) del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, sono stati individuati, sulla base dei risultati del processo di consultazione inter-istituzionale, i seguenti ambiti prioritari di intervento: formazione linguistica, qualificazione del sistema scolastico, sostegno all'occupazione, integrazione dei titolari di protezione internazionale, mediazione sociale e interculturale, informazione, *capacity building*, contrasto alle discriminazioni.

Al fine di sostenere la piena integrazione e di favorire l'autonomia dei titolari di protezione internazionale, il Ministero dell'Interno, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2 "Integrazione/ Migrazione legale" del PON, ha pubblicato in data 24 dicembre 2015 cinque Avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valere sul FAMI. Gli avvisi si riferiscono ai seguenti ambiti di intervento:

- ampliamento dell'offerta di servizi di formazione linguistica attraverso il consolidamento di un'azione di sistema nazionale;
- attivazione di servizi sperimentali di formazione linguistica;
- qualificazione dei servizi pubblici attraverso il rafforzamento delle competenze del personale della Pubblica Amministrazione;
- prevenzione e contrasto alle discriminazioni per motivi razziali e di origine etnica;
- promozione del confronto tra le politiche per l'integrazione sviluppate in Italia e in altri Stati membri.

È in fase di condivisione fra tutti gli *stakeholder* rilevanti la bozza di un Avviso multi-azione per la presentazione di progetti a valere sul FAMI 2014-2020 rivolto alle Regioni e alle Province autonome: le azioni saranno sviluppate attraverso l'elaborazio-

ne di piani di intervento regionali (provinciali) per l'integrazione sociale dei migranti, sulla base delle seguenti azioni:

- qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
- promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione;
- servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione;
- promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni.

6. Fabbisogno di accoglienza

Al fine di poter dare indicazioni sul fabbisogno complessivo di posti d'accoglienza necessari al sistema di asilo nel 2016, bisogna partire dalle stime espresse nei precedenti capitoli sui nuovi ingressi, che comunque riceveranno nella quasi totalità ospitalità nei centri di prima accoglienza e soccorso e nei centri di prima accoglienza, e sui richiedenti asilo nei confronti dei quali l'accoglienza si prolungherà nei centri di seconda accoglienza.

I dati complessivi verranno, inoltre, scorporati dando indicazione del dato medio, mensile e settimanale, nonché di quella che può essere rappresentata come un'ipotesi di picco dell'afflusso. Come riportato nella tabella 6, nel 2016 gli arrivi via mare sono stimati in 170.000, con una media mensile di 14.166 ingressi. Il dato medio settimanale e giornaliero, rispettivamente di 3.541 e 472, viene corretto al rialzo con una previsione di picco di arrivi, definita sulla base degli ingressi massimi registrati quotidianamente e mensilmente nel 2015, che può essere individuata in 6.000 persone sbarcate settimanalmente e 2.000 al giorno.

La tabella 6 riporta, inoltre, la stima delle domande di asilo che si ritiene saranno presentate nel corso del 2016 da parte dei richiedenti asilo sbarcati sulle coste italiane che, come esplicitato nel capitolo precedente, si ritiene possa raggiungere le 85.000 domande. A queste vanno aggiunte le 20.000 domande dei richiedenti che accederanno al programma di *relocation* e le 20.000 domande che si stima verranno presentate da richiedenti che hanno raggiunto l'Italia attraverso altri punti d'ingresso. In totale si stima dunque che le domande di asilo presentate in Italia nel 2015 saranno 125.000. Per quanto riguarda i tempi medi di valutazione della domanda in prima istanza, si considera che nel 2015 questi raggiungeranno complessivamente nove mesi, calcolati sulla base delle stime massime esposte nello specifico paragrafo sulla procedura. Nello specifico il dato è il risultato dei 19 giorni medi per la verbalizzazione della domanda di asilo, dei 220 giorni medi necessari alla Commissione territoriale competente per definire la domanda e, infine, in assenza di uno specifico dato, da una valutazione prudenziale dei tempi medi di notifica delle decisioni.

Tabella 6 – Stime flusso migratorio via mare e stime procedura asilo - anno 2016

Stime flusso migratorio via mare 2015		
Media	Picco	
170.000		Anno
14.166		Mese
3.541	6.000	Settimana
472	2.000	Giorno
Stime procedura asilo 2015		
Richiedenti asilo tra gli sbarcati	105.000	
Richiedenti asilo ulteriori	20.000	
Richiedenti totali	125.000	
Prima istanza	9	mesi
Riconosciuti	50%	
Denegati	50%	
Ricorrenti	50%	dei denegati

Per quanto riguarda la stima della percentuale di riconoscimenti di una forma di protezione da parte delle Commissioni Territoriali, si ritiene che il dato relativo al tasso di riconoscimento raggiunto nel 2015 (circa il 50%) possa essere stimato in aumento, considerata l'ipotizzata crescita di domande di asilo tra le nazionalità con tassi medi di riconoscimento più alti (somali, sudanesi ed eritrei, questi ultimi tenuto conto che non entreranno *in toto* nel programma *relocation*), fino ad un tasso del 60%. Difficile stimare il dato di quanti tra i denegati presenteranno ricorso avverso una decisione di rigetto della domanda. La Commissione Nazionale ha valutato che circa il 28% di coloro che ricevono un diniego del riconoscimento dello status di rifugiato presentano un ricorso, ma tale dato risulta parziale in quanto non sempre l'avvenuta presentazione del ricorso viene comunicata alla Commissione territoriale che ha presentato la decisione. Questo gap nei dati dev'essere evidentemente colmato nel prossimo futuro attraverso una raccolta dati più sistematica dei ricorsi, considerato il forte impatto che la presenza di ricorrenti può avere nel sistema d'accoglienza. In assenza di un dato preciso si stima che i ricorrenti possano raggiungere circa il 50% dei denegati.

Sulla scorta di queste stime si possono introdurre dei primi calcoli sulle necessità di posti nelle diverse fasi del sistema d'accoglienza. Nel calcolo si è tenuto conto di una percentuale di ospitalità del 90% dei posti dei centri, facendo così salva una quota residuale che possa garantire una risposta in caso di arrivi superiori a quelli previsti.

Tabella 7 - Centri prima accoglienza e soccorso - stima necessità dei posti - anno 2016

CPSA					
	INFLUSSO	TEMPO GG	FABBISOGNO	TASSO	CAPACITÀ
Media	472	3	1.416	90%	1.573
Picco	2.000	3	6.000	90%	6.666

La tabella 7 si riferisce alle necessità d'accoglienza che si stimano per i centri di primo soccorso e accoglienza, in ragione dell'afflusso degli arrivi via mare ipotizzato in precedenza. Considerati un tempo medio di permanenza di tre giorni ed il picco giornaliero di 2.000 sbarcati, raggiunto in numerose occasioni nell'arco del 2015, si ritiene che il numero di posti necessari ad affrontare l'afflusso di arrivi nel 2015, per questa tipologia di centri, raggiunga la quota di 6.700.

Tabella 8 - Centri prima accoglienza - stima necessità dei posti - anno 2016

Prima Accoglienza-Hub -richiedenti ordinari					
	INFLUSSO	TEMPO SETT.	FABBISOGNO	TASSO	CAPACITÀ
Media	1.730	4	6.920	90%	7.688
Picco	2.200	4	8.800	90%	9.777

Dalla primissima accoglienza, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 142/15, coloro che hanno manifestato l'intenzione di richiedere protezione internazionale devono essere trasferiti nei centri regionali, dove verrà finalizzata la procedura di formalizzazione della domanda di asilo e si procederà all'individuazione delle vulnerabilità ed al *profiling* dei

richiedenti asilo al fine di stabilire il centro di seconda accoglienza ove sia più opportuno inviare il richiedente. In questo caso si può stimare che, come nel 2015, circa 15.000 richiedenti asilo non entreranno nel sistema d'accoglienza ordinario (tra questi i minori non accompagnati richiedenti asilo, i trattenuti nei CIE e coloro che non hanno esigenze di accoglienza) e che dunque su un totale di 125.000 richiedenti asilo solo per 110.000 si può ipotizzare un ingresso nei centri di prima accoglienza. Tra essi bisogna poi distinguere la quota di coloro che entreranno nei programmi di *relocation* (20.000) la cui permanenza può raggiungere i 60 giorni, da coloro che invece seguiranno la procedura ordinaria in Italia (a questo punto 90.000), la cui permanenza dovrebbe essere stimabile in circa 4 settimane. Per questi ultimi si può calcolare un valore medio di ingressi settimanali pari a 1.730 che in una fase di picco si può stimare possa raggiungere la cifra di 2.200 a settimana. Considerato che nei centri di prima accoglienza i tempi medi di permanenza dovrebbero essere limitati in massimo 4 settimane, la necessità di posti che ne scaturisce è di 9.777.

Tabella 9 – Centri prima accoglienza dedicata – stima necessità dei posti – anno 2016

Prima Accoglienza-Hub – Richiedenti in relocation					
	INFLUSSO	TEMPO SETT.	FABBISOGNO	TASSO	CAPACITÀ
Media	385	9	3.461	90%	3.846
Picco	576	9	5.184	90%	5.760

A questo dato si deve aggiungere quello relativo ai posti dei centri di prima accoglienza che devono essere dedicati al programma *relocation*. In questo caso, considerata la stima di 20.000 ricollocati in un anno, il dato medio d'influsso settimanale è pari a 385 arrivi. A differenza del dato sulla stima del fabbisogno di posti nei centri di prima accoglienza per i richiedenti che seguiranno la procedura in Italia, nel caso dei candidati alla ricollocazione bisogna tenere presente due variabili. La prima riguarda il picco che nel caso dei ricollocabili è più alto, tenuto conto che nel 2015 gli arrivi di persone di nazionalità candidabili alla *relocation* (in particolare eritrei) sono stati concentrati per lo più nei mesi estivi. La seconda riguarda i tempi di permanenza che, come detto, sono di due mesi (dunque circa nove settimane).

Su questa base, come mostrato nella tabella 9, il picco settimanale di arrivi è stimabile in 576 unità che determina un fabbisogno totale di 5.760 posti.

Dunque sommando i dati delle tabelle 8 e 9, l'esigenza di posti complessiva in prima accoglienza è stimabile in 15.537 posti.

Tabella 10 – Centri seconda accoglienza – stima necessità di posti – anno 2016

Seconda Accoglienza- SPRAR e strutture emergenza					
	INFLUSSO	TEMPO SETT.	FABBISOGNO	TASSO	CAPACITÀ
Prima Istanza	1.634	38	62.092	90%	68.991
Riconosciuti	980	38	37.255	90%	41.394
Ricorrenti	327	52	17.004	90%	18.893

Infine, l'aspetto di maggiore rilevanza attiene alla necessità di posti nel Sistema d'accoglienza integrato e diffuso, dove i richiedenti seguiranno la procedura per il riconoscimento

della protezione internazionale e riceveranno il primo sostegno all'inserimento sociale, rappresentato dalla rete SPRAR, a cui si affiancano le strutture d'accoglienza straordinaria (CAS) aperte dalle Prefetture.

In questo caso si terrà conto solo dei richiedenti asilo che seguiranno la procedura in Italia, escludendo dunque coloro che aderiscono al programma di *relocation* per i quali è previsto il trasferimento verso altri Stati membri, direttamente dai centri di prima accoglienza. Considerando che i tempi medi della procedura sono stati ipotizzati in nove mesi, a fronte di un flusso settimanale d'ingresso di 1.634 richiedenti asilo, la necessità dei posti per i richiedenti asilo in prima istanza è prevista in 68.991 (considerando come sempre un tasso di *occupancy* del sistema del 90%), a fronte di 90.000 richiedenti asilo.

È opportuno, però, considerare che il 60% dei richiedenti asilo riceverà una forma di riconoscimento e quindi dovrà godere di un ulteriore periodo di accoglienza finalizzato al sostegno all'integrazione. Sulla base delle linee guida SPRAR, infatti, il richiedente a cui viene riconosciuta una forma di protezione può rimanere in accoglienza per un periodo ulteriore di sei mesi, prorogabili per altri sei. Ai fini della presente stima, dunque, per coloro ai quali è stata riconosciuta una forma di protezione, internazionale o umanitaria, è stato considerato un tempo medio di permanenza di nove mesi nel sistema d'accoglienza. Bisogna inoltre considerare che tra coloro che riceveranno una decisione negativa circa il 50% presenterà ricorso, potendo usufruire, laddove siano autorizzati a rimanere sul territorio, di un ulteriore periodo di accoglienza fino al termine della procedura giurisdizionale. Dunque circa l'80% dei richiedenti rimarrà in accoglienza anche al termine della procedura di prima istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, per un periodo comunque superiore ad un anno, mentre solo per il 20% dei richiedenti asilo (18.000) è ipotizzabile un periodo di permanenza di 9 mesi. Partendo da questo dato si può assumere che un quarto di essi (4.500) uscirà dal sistema prima della fine dell'anno, determinando, dunque, un minimo *turnover* anche tra i richiedenti che presenteranno domanda nel corso dell'anno. Dunque, il fabbisogno di posti in seconda accoglienza si può determinare dalla differenza tra il numero totale di richiedenti asilo che nel corso dell'anno accederà al sistema di accoglienza (90.000) e il numero di possibili uscite dal sistema nel corso dell'anno (4.500), per un totale 85.500.

A questa cifra andrà poi aggiunta quella relativa ai posti da garantire nell'ambito del programma di reinsediamento (1.000), per un totale definitivo di 86.500.

Con riferimento alla disponibilità di posti nel 2016, considerato confermato il tasso di *turnover* del 2015, cioè circa il 37%, è ipotizzabile quindi che circa 35.000 posti si renderanno disponibili tra quelli già creati (97.000 al 31 dicembre 2015), mentre sarà necessario reperire circa 50.000 nuovi posti d'accoglienza.

Al fine di pervenire ad una ordinata e programmata attività di reperimento di nuovi posti in seconda accoglienza attraverso un percorso condiviso e concordato, è in fase di elaborazione, in collaborazione con ANCI, un Piano di diffusione capillare che coinvolga il maggior numero di Comuni nell'accoglienza di richiedenti protezione, in numeri piccoli, così da renderne più praticabili i percorsi di integrazione e più sostenibile la presenza sui territori.

Allegati


1. Dati arrivi e presenze al 31.12.2015
2. Tabella Centri prima accoglienza
3. Tabella Centri SPRAR
4. Dati Commissioni territoriali al 31.12.15
5. Dati minori stranieri non accompagnati
6. Dati Dublino e *relocation*
7. Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, interventi attivati
8. Decreto Legislativo n. 142/15
9. Tavoli regionali: circolare, decreto ministeriale, linee guida



PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE


Il grafico illustra la situazione relativa al numero dei migranti sbarcati a decorrere dal 1 Gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, comparati con i dati riferiti allo stesso periodo dell'anno 2014




Sbarcati per genere:

Anno 2014: **170.100**

Anno 2015: **153.842**








MIGRANTI PER REGIONE


Territorio	A	B	C	D	percentuale di distribuzione dei migranti presenti per Regione
	immigrati presenti nelle strutture temporanee	Immigrati presenti negli EX CARA/CDA E CPS	Posti SPRAR occupati	A+B+C totale immigrati presenti sul territorio Regione	
Lombardia	12499		981	13.480	13%
Sicilia	4961	3389	4023	12.373	12%
Lazio	3097	773	4362	8.232	8%
Piemonte	6974		959	7.933	8%
Campania	6889		1145	8.034	8%
Veneto	7619		303	7.922	8%
Toscana	6654		610	7.264	7%
Emilia-Romagna	5680		813	6.493	6%
Puglia	2257	1734	1848	5.839	6%
Calabria	1438	1007	1730	4.175	4%
Friuli-Venezia Giulia	3064	402	342	3.808	4%
Marche	2573	89	595	3.257	3%
Sardegna	2864	0	88	2.952	3%
Liguria	2604		352	2.956	3%
Abruzzo*	1869		232	2.101	2%
Trentino A. A.	1832		149	1.981	2%
Umbria	1468		361	1.829	2%
Molise	1183		422	1.605	2%
Basilicata	1001		400	1.401	1%
Valle d'Aosta	157			157	0,2%
TOTALI	76.683,00	7.394,00	19.715,00	103.792,00	100%

Percentuale di distribuzione dei migranti





Nazionalità dichiarate al momento dello sbarco anno 2015





PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA

HOT SPOT			
REGIONE	LOCALITA'	STATO	CAPACITA' RECETTIVA
SICILIA	LAMPEDUSA (AG)	operativo	500
	POZZALLO (RG)	operativo	300
	TRAPANI (TP)	operativo	400
	MINEO (CT)	operativo entro il 2016	960
PUGLIA	TARANTO	operativo	400
TOTALE			2560

CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA			
REGIONE	LOCALITA'	STATO	CAPACITA' RECETTIVA
BASILICATA	Scansano - palazzo S.Gervasio	operativo entro il 2016	100
CALABRIA	Crotone	operativo	1200
CAMPANIA	Morcone (BN)	operativo entro il 2016	300
EMILIA ROMAGNA	Bologna (centro Mattei)	operativo	300
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	operativo	138
	Udine ex caserma Cavarzerani	operativo	200
		operativo entro il 2016	150
	Pordenone - ex caserma Monti	operativo entro il 2016	88
LAZIO	Castelnuovo di Porto (RM)	operativo	650
	Civitavecchia	operativo entro il 2016	500
LOMBARDIA	Montichiari (BS) ex caserma Serini	operativo entro il 2016	300
	Cavallasca (CO) - ex caserma	operativo entro il 2016	50
MOLISE	S.Giuliano di Puglia	operativo entro il 2016	500
PIEMONTE	Asti - Castello di Annone	operativo entro il 2016	100
PUGLIA	Bari	operativo	1200
	Brindisi	operativo	128
	Foggia	operativo	800
SARDEGNA	Hub diffusi	operativo	300
SICILIA	Agrigento - Villa Sikania	operativo	200
	Messina - ex caserma Gasparro	operativo	200
		operativo entro il 2016	300
	Caltanissetta	operativo	456
	Mineo (CT)	operativo	2000
TOSCANA	Hub diffusi a cura della Regione	operativo	300
VALLE D'AOSTA	Saint Pierre	operativo entro il 2016	250
VENETO	Padova - ex caserma Prandina	operativo	80
	Treviso ex caserma Serena	operativo	500
	Venezia - Conetta di Cona	operativo	500
TOTALE			11790

TOTALE GENERALE			14350
------------------------	--	--	--------------



PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

Situazione posti SPRAR aggiornata al 31/12/2015

REGIONI	PROVINCE	POSTI OCCUPATI
Abruzzo	Chieti	25
	L'Aquila	36
	Pescara	21
	Teramo	147
Totale Abruzzo		229
Basilicata	Matera	89
	Potenza	311
Totale Basilicata		400
Calabria	Catanzaro	300
	Cosenza	331
	Crotone	333
	Reggio Calabria	807
	Vibo Valentia	0
Totale Calabria		1771
Campania	Avellino	167
	Benevento	87
	Caserta	254
	Napoli	365
	Salerno	284
Totale Campania		1157
Emilia Romagna	Bologna	219
	Ferrara	79
	Forlì Cesena	51
	Modena	103
	Parma	165
	Piacenza	19
	Ravenna	71
	Reggio Emilia	46
	Rimini	60
Totale Emilia Romagna		813
Friuli Venezia Giulia	Gorizia	47
	Pordenone	65
	Trieste	119
	Udine	109
Totale Friuli Venezia Giulia		340
Lazio	Frosinone	378
	Latina	247
	Rieti	262
	Roma	3359
	Viterbo	126
Totale Lazio		4372
Liguria	Genova	221
	Imperia	4
	La Spezia	40
	Savona	87
Totale Liguria		352

Lombardia	Bergamo	38
	Brescia	157
	Como	0
	Cremona	60
	Lecco	25
	Lodi	39
	Mantova	49
	Milano	414
	Monza Brianza	36
	Pavia	56
	Sondrio	21
	Varese	86
Totale Lombardia		981
Marche	Ancona	226
	Ascoli Piceno	96
	Fermo	68
	Macerata	135
	Pesaro Urbino	70
Totale Marche		595
Molise	Campobasso	330
	Isernia	85
Totale Molise		415
Piemonte	Alessandria	122
	Asti	65
	Biella	21
	Cuneo	0
	Novara	0
	Torino	751
	Verbano Cusio Ossola	0
	Vercelli	0
Totale Piemonte		959
Puglia	Bari	504
	Barletta Andria Trani	64
	Brindisi	150
	Foggia	207
	Lecce	750
	Taranto	199
Totale Puglia		1874
Sardegna	Cagliari	88
	Nuoro	0
	Oristano	0
	Sassari	0
Totale Sardegna		88

Sicilia	Agrigento	974
	Caltanissetta	304
	Catania	773
	Enna	135
	Messina	207
	Palermo	345
	Ragusa	416
	Siracusa	415
	Trapani	524
Totale Sicilia		4093
Toscana	Arezzo	55
	Firenze	137
	Grosseto	0
	Livorno	47
	Lucca	83
	Massa Carrara	31
	Pisa	89
	Pistoia	67
	Prato	80
	Siena	21
Totale Toscana		610
Trentino Alto Adige	Bolzano	0
	Trento	149
Totale Trentino Alto Adige		149
Umbria	Perugia	171
	Terni	190
Totale Umbria		361
Valle D'Aosta	Aosta	0
Totale Valle D'Aosta		0
Veneto	Belluno	0
	Padova	57
	Rovigo	25
	Treviso	0
	Venezia	127
	Verona	55
	Vicenza	39
Totale Veneto		303
TOTALE		19862

Situazione posti SPRAR aggiornata al 31/12/2015

REGIONE	PR	CATEGORIA	ENTE LOCALE	TOTALE POSTI FINANZIATI	POSTI OCCUPATI	POSTI LIBERI
BASILICATA	MT	MSNA	SALANDRA	10	10	0
BASILICATA	PZ	MSNA	PATERNO	15	15	0
BASILICATA	PZ	MSNA	SAN CHIRICO RAPARO	12	12	0
BASILICATA	PZ	MSNA	POTENZA PROVINCIA	10	10	0
CALABRIA	CZ	MSNA	CATANZARO	10	10	0
CALABRIA	CZ	MSNA	LAMEZIA TERME	16	16	0
CALABRIA	CZ	MSNA	SAN PIETRO APOSTOLO	20	20	0
CALABRIA	CS	MSNA	ACQUAFORMOSA	10	10	0
CALABRIA	CS	MSNA	MENDICINO	12	12	0
CALABRIA	KR	MSNA	CROTONE PROVINCIA	10	7	3
CALABRIA	RC	MSNA	BENESTARE	36	36	0
CALABRIA	RC	MSNA	ARENA	12	12	0
CALABRIA	RC	MSNA	FABRIZIA	10	10	0
CAMPANIA	AV	MSNA	SANT'ANDREA DI CONZA	15	15	0
CAMPANIA	BN	MSNA	SANTA CROCE DEL SANNIO	22	22	0
CAMPANIA	CE	MSNA	CAPUA	4	4	0
EMILIA ROMAGNA	BO	MSNA	BOLOGNA	52	52	0
EMILIA ROMAGNA	MO	MSNA	MODENA	10	10	0
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	MSNA	UDINE	15	15	0
LAZIO	RI	MSNA	RIETI	17	17	0
LAZIO	RM	MSNA	ROMA	25	25	0
LIGURIA	GE	MSNA	GENOVA	17	17	0
LOMBARDIA	CR	MSNA	CREMONA	13	13	0
LOMBARDIA	LO	MSNA	LODI	4	4	0
LOMBARDIA	MN	MSNA	MANTOVA PROVINCIA	10	10	0
MARCHE	AN	MSNA	ANCONA	15	15	0
MARCHE	PU	MSNA	PESARO-URBINO PROVINCIA	10	10	0
MOLISE	CB	MSNA	CASACALENDA	13	13	0
PIEMONTE	AL	MSNA	ALESSANDRIA PROVINCIA	16	16	0
PIEMONTE	TO	MSNA	TORINO	35	35	0
PUGLIA	BA	MSNA	BARI	23	23	0
PUGLIA	LE	MSNA	SAN PIETRO VERNOTICO	20	20	0
PUGLIA	BR	MSNA	TORRE SANTA SUSANNA	10	10	0
PUGLIA	FG	MSNA	LUCERA	5	5	0
PUGLIA	LE	MSNA	CARMIANO	16	16	0
PUGLIA	LE	MSNA	UNIONE COMUNI TERRE ACAYA E ROCA	12	12	0
PUGLIA	TA	MSNA	GROTTAGLIE	26	26	0
SICILIA	AG	MSNA	AGRIGENTO	10	10	0
SICILIA	AG	MSNA	CAMMARATA	12	12	0
SICILIA	AG	MSNA	JOPPOLO GIANCAXIO	10	10	0
SICILIA	AG	MSNA	RAFFADALI	10	10	0
SICILIA	AG	MSNA	SCIACCA	20	20	0
SICILIA	CL	MSNA	MAZZARINO	41	41	0
SICILIA	CT	MSNA	ACIREALE	16	16	0
SICILIA	CT	MSNA	CALTAGIRONE	20	20	0
SICILIA	CT	MSNA	CATANIA	6	6	0
SICILIA	CT	MSNA	MASCALUCIA	13	13	0
SICILIA	CT	MSNA	VIZZINI	22	22	0
SICILIA	PA	MSNA	PALERMO	12	12	0
SICILIA	PA	MSNA	SANTA CRISTINA GELA	12	12	0

SICILIA	RG	MSNA	COMISO	34	34	0
SICILIA	RG	MSNA	VITTORIA	16	16	0
SICILIA	SR	MSNA	PACHINO	10	10	0
SICILIA	TP	MSNA	CASTELVETRANO	8	8	0
SICILIA	TP	MSNA	MARSALA	16	16	0
SICILIA	TP	MSNA	SALEMI	12	12	0
SICILIA	TP	MSNA	TRAPANI PROVINCIA	18	18	0
TOSCANA	FI	MSNA	FIRENZE	2	2	0
TRENTINO ALTO ADIGE	TN	MSNA	TRENTO PROVINCIA	17	17	0
UMBRIA	PG	MSNA	PANICALE	9	9	0
UMBRIA	TR	MSNA	NARNI	10	10	0
UMBRIA	TR	MSNA	TERNI	10	10	0
VENETO	VE	MSNA	VENEZIA	10	10	0
VENETO	VR	MSNA	VERONA	13	13	0
Totale				977	974	3




PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

Richieste di asilo (persone)	
Area geografica	N.
Asia	23.029
Europe	6.098
Africa	52.882
America	489
Oceania	3
Altri	1.469
Totale	83.970

Domande di asilo (Mod. C3)	
Area geografica	N.
Asia	22.387
Europe	4.787
Africa	51.629
America	412
Oceania	3
Altri	1.462
Totale	80.680

Richieste di asilo (persone)	
Sesso	N.
Maschio	74.280
Femmina	9.690
Totale	83.970



Principali Paesi di Origine	
Nigeria	18.174
Pakistan	10.403
Gambia	8.022
Senegal	6.386
Bangladesh	6.056
Mali	5.455
Ucraina	4.653
Afghanistan	3.975
Ghana	3.697
Costa D'Avorio	3.115
Guinea	1.704
Somalia	747
Eritrea	729
Guinea - Bissau	682
Marocco	604
Egitto	589
Iraq	527
Siria	497
Albania	424
Burkina Faso	412
Cina	358
Kosovo	348
Camerun	335
Tunisia	305
Togo	299
Turchia	276
Altri	5.198
Totale	83.970

(*) Altre: Apolidi - Cittadinanza Sconosciuta, ecc.

Fonte Vestanet C3

^ Dati soggetti a possibili variazioni



PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE


SEGNALAZIONI MSNA al 31/12/2015

SEGNALAZIONI

MINORI PRESENTI	11.921
-----------------	--------


DISTRIBUZIONE PER GENERE

GENERE	PRESENTI	%
MASCHILE	11.371	95,4
FEMMINILE	550	4,6
TOTALE	11.921	100,0



DISTRIBUZIONE PER FASCE D'ETA'

FASCE D'ETA'	PRESENTI	%
17 ANNI	6.432	54,0
16 ANNI	3.238	27,2
15 ANNI	1.312	11,0
14 - 7 ANNI	896	7,5
6 - 0 ANNI	43	0,4
TOTALE	11.921	100,0



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Divisione II

Via Flavia, 6 – 00187 Roma
Tel. 06 4683-2330
mail: minoristranieri@lavoro.gov.it

RIPARTIZIONE DEI MINORI SEGNALATI PER CITTADINANZA

CITTADINANZA	PRESENTI	%	IRREPERIBILI
EGITTO	2.753	23,1	1.325
ALBANIA	1.432	12,0	72
ERITREA	1.177	9,9	1.571
GAMBIA	1.161	9,7	151
NIGERIA	697	5,8	92
SOMALIA	686	5,8	1.459
BANGLADESH	681	5,7	55
SENEGAL	512	4,3	52
MALI	465	3,9	113
AFGHANISTAN	328	2,8	649
REPUBBLICA DEL KOSOVO	268	2,2	12
GUINEA	252	2,1	19
GHANA	241	2,0	20
COSTA D'AVORIO	234	2,0	34
MAROCCO	201	1,7	48
PAKISTAN	181	1,5	23
TUNISIA	70	0,6	51
SIRIA	68	0,6	75
ALGERIA	49	0,4	15
SUDAN	41	0,3	32
BENIN	33	0,3	6
ETIOPIA	33	0,3	22
NIGER	29	0,2	3
BURKINA FASO	27	0,2	1
GUINEA BISSAU	25	0,2	5
CONGO	23	0,2	2
UCRAINA	22	0,2	2
SIERRA LEONE	21	0,2	4
IRAQ	19	0,2	16
REPUBBLICA MOLDAVA	19	0,2	7
BRASILE	15	0,1	0
CAMERUN	15	0,1	0
REPUBBLICA SERBA	13	0,1	50
TOGO	13	0,1	0
LIBIA	11	0,1	3
BOSNIA-ERZEGOVINA	9	0,1	109
EX REP. JUG. DI MACEDONIA	8	0,1	0
TURCHIA	8	0,1	1
CIAD	7	0,1	5
TERRITORI PALESTINESI	6	0,1	10
ALTRE	68	0,6	21
TOTALE	11.921	100,0	6.135

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
 Divisione II
 Via Flavia, 6 – 00187 Roma
 Tel. 06 4683-2330
 mail: minoristranieri@lavoro.gov.it

RIPARTIZIONE DEI MINORI PER REGIONE DI ACCOGLIENZA

REGIONE	PRESENTI	%
SICILIA	4.109	34,47
CALABRIA	1.126	9,45
PUGLIA	1.102	9,24
LAZIO	934	7,83
LOMBARDIA	931	7,81
EMILIA ROMAGNA	783	6,57
TOSCANA	521	4,37
CAMPANIA	510	4,28
FRIULI VENEZIA GIULIA	463	3,88
PIEMONTE	345	2,89
VENETO	322	2,70
SARDEGNA	220	1,85
LIGURIA	174	1,46
MARCHE	96	0,81
BASILICATA	92	0,77
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	69	0,58
ABRUZZO	42	0,35
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	35	0,29
MOLISE	22	0,18
UMBRIA	20	0,17
VALLE D'AOSTA	5	0,04
TOTALE	11.921	100,00

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
 Divisione II
 Via Flavia, 6 – 00187 Roma
 Tel. 06 4683-2330
 mail: minoristranieri@lavoro.gov.it



PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

Applicazione del Regolamento Dublino III. Competenze e trasferimenti. Anni 2012 – 2015*

Richieste di competenza	2012	2013	2014	2015
Richieste dall'Italia ai Paesi membri UE	2.186	3.808	5.412	4.866
Richieste dai Paesi membri UE all'Italia	17.631	22.700	28.904	25.117
Trasferimenti				
Trasferimenti dall'Italia a Paesi membri UE	25	5	10	34
Trasferimenti da Paesi membri UE all'Italia	3.551	2.966	1.918	2.276

Fonte: Unita Dublino Direzione Centrale dei servizi per l'immigrazione e l'asilo / Eurostat

*I dati riferiti agli anni 2012 e 2013 -2014 sono stati estratti dal database dell'Unità Dublino mentre, a partire dall'anno 2015 si fa riferimento ai dati Eurostat forniti in base alle nuove linee guida "TECHNICAL GUIDELINES FOR THE DATA COLLECTION UNDER ART. 4.4 OF THE REGULATION 862/20071 -'DUBLIN STATISTICS' VERSION 2.0 JANUARY 2015 consultabili al link:
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/migr_dub_esms_an2.pdf



PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

Tabella degli interventi attivati con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione - Interventi attivati				
Obiettivo specifico	Intervento	Importo Programmato	Risultati attesi	Durata dell'intervento
1 - Asilo	Potenziamento della primissima assistenza sanitaria nelle operazioni di soccorso in mare	€ 4.000.000	- 1.000 eventi migratori assistiti - 100.000 migranti beneficiari dei servizi di vulnerability assessment - 20.000 migranti beneficiari di triage sanitario	2016-2017
	Supporto informativo e legale per migranti e target vulnerabili nelle zone interessate dagli arrivi via mare	€ 2.133.414	- 180.000 migranti informati - 100 operatori formati su tematiche attinenti all'asilo	2016-2017
	Monitoraggio del sistema di accoglienza	€ 476.494	240 interventi di monitoraggio	2016-2017
	Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria	€ 8.500.000	500 destinatari assistiti	2016-2017
	Completamento del percorso di autonomia dei titolari di protezione internazionale, intrapreso nel circuito di accoglienza SPRAR, attraverso la definizione e realizzazione di un piano individuale che preveda interventi mirati di inserimento socio-economico	€ 5.750.000	400 destinatari assistiti	2016-2017
	Azioni volte a rafforzare la protezione dei minori stranieri, compresi i minori non accompagnati, che giungono in Italia	€ 1.200.000	100% dei minori sbarcati beneficiari di servizi di informazione	2016-2017
2 -Integrazione/ migrazione legale	Piani Regionali per la formazione civico linguistica	€ 24.000.000	40.000 cittadini di paesi terzi formati	2016-2017
	Progetti territoriali per servizi sperimentali di formazione linguistica	€ 3.000.000		
	Progetti per la qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi	€ 2.500.000	1.000 operatori pubblici formati	2016-2017
	Progetti per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni	€ 2.750.000	1.375 operatori pubblici formati	2016-2017
	Promozione del confronto tra le politiche per l'integrazione sviluppate in Italia e in altri stati membri	€ 2.500.000	5 o più progetti di scambio	2016-2017
3 - Rimpatrio	Realizzazione di interventi di RVA comprensivi di misure di reintegrazione per favorire il processo di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine	€ 12.800.000	3.200 cittadini di paesi terzi destinatari di RVA	2016-2017

* Aggiornato al 25/01/2016



PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158)

(GU n.214 del 15-9-2015)

Vigente al: 30-9-2015

Capo I

Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);

Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, comprese nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva 2003/9/CE, che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernente attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le

procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 16 luglio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e ambito applicativo

1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.

2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volonta' di chiedere la protezione internazionale.

3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano anche ai richiedenti protezione internazionale soggetti al procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

4. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

cui non e' stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volonta' di chiedere tale protezione;

b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;

c) domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

e) minore non accompagnato: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;

f) familiari: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale:

1) il coniuge del richiedente;

2) i figli minori del richiedente, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile del richiedente minore non coniugato;

g) centro o struttura di accoglienza: struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti ai sensi del presente decreto;

h) richiedente con esigenze di accoglienza particolari: il richiedente che rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell'articolo 17 e che necessita di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza;

i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Art. 3

Informazione

1. L'ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

2. L'opuscolo di cui al comma 1 e' consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se cio' non e' possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate nell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove necessario con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda.

4. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i riferimenti dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

Art. 4

Documentazione

1. Al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identita' del richiedente.

3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.

5. La questura puo' fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.

Art. 5

Domicilio

1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza e' assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza e' comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9, 11 e 14, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonche' di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 e' comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.

3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza puo' stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di residenza o un'area geografica ove il richiedente puo' circolare.

5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell'articolo 284 del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, l'autorita' giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l'idoneita' a tal fine dei centri e delle strutture di cui agli articoli 6, 9 e 14.

Art. 6

Trattenimento

1. Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

2. Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:

a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95;

b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga e' effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione.

4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10.

5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in composizione monocratica competente alla convalida. Il provvedimento e' comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. Quando il trattenimento e' già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda.

6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.

7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui agli articoli 5 e 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.

8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finche' permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non puo' superare complessivamente dodici mesi.

9. Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche' sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3 e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale.

10. Nel caso in cui il richiedente e' destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalita' di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, e' sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.

Art. 7

Condizioni di trattenimento

1. Il richiedente e' trattenuto nei centri di cui all'articolo 6 con modalita' che assicurano la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignita', secondo le disposizioni di cui agli articoli 14 del testo unico e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. E' assicurata in ogni caso alle richiedenti una sistemazione separata, nonche' il rispetto delle differenze di genere. Ove possibile, e' preservata l'unita' del nucleo familiare. E' assicurata la fruibilita' di spazi all'aria aperta.

2. E' consentito l'accesso ai centri di cui all'articolo 6, nonche' la liberta' di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonche' agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno adottate ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le modalita' specificate con le medesime direttive.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui all'articolo 6, l'accesso ai centri può essere limitato, purché non impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2.

4. Il richiedente è informato delle regole vigenti nel centro nonché dei suoi diritti ed obblighi nella prima lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute sono incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.

Art. 8

Sistema di accoglienza

1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16, e si articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui all'articolo 14.

2. Le funzioni di soccorso e prima assistenza, nonché di identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

Art. 9

Misure di prima accoglienza

1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16.

2. La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle finalità di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.

4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente è accolto per il tempo necessario, all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all'avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonché all'accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini

di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, e' trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all'articolo 17. In caso di temporanea indisponibilita' di posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 e' trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14.

Art. 10

Modalita' di accoglienza

1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'eta', la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti.

2. E' consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

3. E' assicurata la facolta' di comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonche' con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.

4. E' assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonche' degli altri soggetti previsti dal regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessita' di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro.

5. Il personale che opera nei centri e' adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.

Art. 11

Misure straordinarie di accoglienza

1. Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la disponibilita' di posti all'interno delle strutture di cui agli articoli 9 e 14, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza puo' essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.

2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, sentito l'ente locale nel cui territorio e' situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione.

3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di cui all'articolo 9 ovvero nelle strutture di cui all'articolo 14.

4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina al luogo di accoglienza.

Art. 12

Condizioni materiali di accoglienza

1. Con decreto del Ministro dell'interno e' adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarita' di ciascuna tipologia di centro.

2. Sullo schema di capitolato di cui al comma 1 sono acquisite le valutazioni del Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 16.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 30, sono individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.

Art. 13

Allontanamento ingiustificato dai centri

1. L'allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), con gli effetti di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto.

Art. 14

Sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e finanziate dal Fondo di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto anche in deroga al limite dell'80 per cento di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-sexies.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalita' di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui

al comma 1. Il medesimo decreto detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze particolari di cui all'articolo 17.

3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 e' effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.

4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti ai sensi del comma 1, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova.

5. Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 6, il richiedente che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ha accoglienza nei centri o strutture di cui all'articolo 9.

6. Al richiedente di cui al comma 5, e' prorogata la validita' dell'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In tal caso competente alla convalida delle misure, se ne ricorrono i presupposti, e' il tribunale in composizione monocratica.

Art. 15

Modalita' di accesso al sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 14, comma 1, il richiedente presenta richiesta di accesso all'accoglienza per se' e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.

2. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14.

3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore.

4. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed e' subordinata all'effettiva permanenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa e' disposto dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

5. L'indirizzo della struttura di accoglienza e' comunicato, a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonche' alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2. E' nella facolta' del richiedente comunicare l'indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale. E' consentito l'accesso nelle medesime strutture dell'UNHCR, nonche' dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti.

6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.

Art. 16

Forme di coordinamento nazionale e regionale

1. Il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza previsto dal presente decreto, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalita' di accoglienza di cui al presente decreto. I criteri di ripartizione regionale individuati dal Tavolo sono fissati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo predispone annualmente, salva la necessita' di un termine piu' breve, un Piano nazionale per l'accoglienza che, sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo considerato, individua il fabbisogno dei posti da destinare alle finalita' di accoglienza di cui al presente decreto.

3. Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo di cui al comma 1 sono attuati a livello territoriale attraverso Tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture - uffici territoriali del Governo del capoluogo di Regione, che individuano, i criteri di localizzazione delle strutture di cui agli articoli 9 e 11, nonche' i criteri di ripartizione, all'interno della Regione, dei posti da destinare alle finalita' di accoglienza di cui al presente decreto, tenuto conto dei posti gia' attivati, nel territorio di riferimento, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14.

4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, la composizione e le modalita' operative dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3 non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi spese comunque denominati.

Art. 17

Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

2. Ai richiedenti protezione internazionale identificati come

vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.

4. Nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, che tengono conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.

5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti già presenti nelle strutture di accoglienza.

6. I servizi predisposti ai sensi dei commi 3 e 4 garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato.

7. La sussistenza di esigenze particolari e' comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui e' insediata la Commissione territoriale competente, per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27, comma 1-bis, ed e' tenuto all'obbligo di riservatezza.

Art. 18

Disposizioni sui minori

1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di prioritá il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore.

3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.

4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.

5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

Art. 19

Accoglienza dei minori non accompagnati

1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.

2. I minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, fermo restando per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale l'accesso alle medesime misure di accoglienza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.

3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.

4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.

5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non

accompagnati.

6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformita' al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore puo' essere sostituito solo in caso di necessita'.

7. Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare e' tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.

Art. 20

Monitoraggio e controllo

1. Ferme restando le attivita' svolte dal Servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno svolge, anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, attivita' di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune.

2. L'attivita' di cui al comma 1 ha per oggetto la verifica della qualita' dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e agli articoli 12 e 14, comma 2, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori, nonche' le modalita' di affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 14 a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno puo' avvalersi di qualificate figure professionali, selezionate anche tra funzionari della pubblica amministrazione in posizione di collocamento a riposo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ovvero di competenti organizzazioni internazionali o intergovernative. Ai relativi oneri si provvede con le risorse del medesimo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione disponibili a legislazione vigente, comprese le risorse a tal fine destinate nell'ambito dei fondi europei.

4. Degli esiti dell'attivita' di cui ai commi 1 e 2, e' dato atto nella relazione di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

Art. 21

Assistenza sanitaria e istruzione dei minori

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

1. I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.

2. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 22

Lavoro e formazione professionale

1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente.

Art. 23

Revoca delle condizioni di accoglienza

1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all'articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:

a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente;

b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;

c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;

d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;

e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.

2. Nell'adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi adottati dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi

personali.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro trasmette alla prefettura - ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.

5. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Il provvedimento e' comunicato altresì al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

6. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente e' tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.

7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne dà comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.

Art. 24

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

Capo II

Disposizioni di attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

Art. 25

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole: "territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "comprese le frontiere, e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali";

b) all'articolo 2:

1) dopo la lettera h) e' inserita la seguente:

"h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali e' accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali;";

2) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:

"i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.";

3) la lettera m) e' soppressa;

c) all'articolo 4:

1) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale su indicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione e' adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o piu' componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani.";

2) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:

"3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.";

3) al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La competenza delle Commissioni territoriali e' determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda e' assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione.";

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorita' degli altri Stati membri.";

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale puo' individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis.

1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attivita' svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.";

e) all'articolo 6:

1) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.";

2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La domanda del minore non accompagnato puo' essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.";

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32.";

g) all'articolo 8:

1) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:

"La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del

medesimo decreto legislativo.";

2) al comma 3, dopo le parole: "dall'ACNUR" sono inserite le seguenti: "dall'EASO,";

3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale puo' consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, puo' altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente puo' effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda.";

h) all'articolo 10:

1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilita'.";

2) al comma 2, lettera a), le parole: "protezione internazionale;" sono sostituite dalle seguenti: "protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;";

3) al comma 2, lettera d), le parole: "protezione internazionale." sono sostituite dalle seguenti: "protezione internazionale, nonche' informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.";

4) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonche' sulle procedure di revoca e sulle modalita' di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.";

5) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.";

i) dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Informazione e servizi di accoglienza ai valichi di frontiera). - 1. Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volonta' di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. E' assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l'accesso puo' essere limitato, purché non impedito completamente.»

l) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facolta' di chiedere, entro tre

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.";

m) all'articolo 13:

1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente e' assicurata la possibilita' di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.";

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilita' genitoriale o del tutore, nonche' del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale puo' procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturita' e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore.";

3) al comma 4, le parole: "al colloquio." sono sostituite dalle seguenti: "al colloquio e puo' chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.";

n) all'articolo 14:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Dell'audizione e' redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale e' confermato e sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il richiedente riceve copia del verbale e ha facolta' di formulare osservazioni che sono riportate in calce al verbale, anche per rilevare eventuali errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni dei richiedenti.";

2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Il colloquio puo' essere registrato con mezzi meccanici. La registrazione puo' essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove la registrazione sia trascritta, non e' richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del richiedente.";

o) l'articolo 20 e' abrogato;

p) l'articolo 21 e' abrogato;

q) l'articolo 22 e' abrogato;

r) dopo l'articolo 23, e' inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). - 1. Nel caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver sostenuto il colloquio di cui all'articolo 12, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda.

2. Il richiedente puo' chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento e' sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento.»;

s) all'articolo 26:

1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Il verbale di cui al comma 2 e' redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volonta' di chiedere la

protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volonta' e' manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.";

2) il comma 4 e' abrogato;

3) al comma 5, le parole: "del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.";

4) al comma 6, l'ultimo periodo e' soppresso;

t) all'articolo 27:

1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, la procedura di esame della domanda e' conclusa entro sei mesi. Il termine e' prorogato di ulteriori nove mesi quando:

a) l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;

b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;

c) il ritardo e' da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11.";

2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

"3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 puo' essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.";

u) all'articolo 28:

1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) la domanda e' presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) la domanda e' presentata da un richiedente per il quale e' stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;"

2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

"c-bis) la domanda e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.";

3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata.";

4) il comma 2 e' abrogato;

v) dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi due giorni.

2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:

a) la domanda e' manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) la domanda e' reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.»

z) all'articolo 29, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e' sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi adottati a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilita' comunica al richiedente che ha facolta' di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilita' della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.";

aa) all'articolo 30, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Quando e' accertata la competenza dell'Italia all'esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 27 decorrono dal momento in cui e' accertata la competenza e il richiedente e' preso in carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.";

bb) all'articolo 32:

1) al comma 1, lettera b), le parole: ", ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2" sono soppresse;

2) al comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:

"b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a).";

3) il comma 2 e' abrogato;

4) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

"A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.";

cc) all'articolo 35, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

"2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.";

dd) l'articolo 36 e' abrogato.

Art. 26

Disposizioni di aggiornamento

1. Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: "regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003," ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013".

2. Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la parola: "ACNUR" ovunque presente, e' sostituita dalla seguente: "UNHCR".

Art. 27

Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "protezione internazionale" sono aggiunte le seguenti: "o la sezione";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "la Commissione territoriale" sono inserite le seguenti: "o la sezione";

3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.";

b) al comma 3, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente e' stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della meta'.";

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.";

d) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, e' adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.";

e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

"5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.";

f) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

"9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

d'Appello.";

g) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

"9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9, nonche' i provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria.".

Capo III

Disposizioni finali

Art. 28

Norma finale

1. Il riferimento all'articolo 5, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto nell'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 14, commi 1 e 4, del presente decreto.

2. Il riferimento all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto nell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento all'articolo 15, comma 3, del presente decreto.

3. Il riferimento agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, nonche' agli articoli 35 e 36, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, contenuto nell'articolo 39, comma 5, del medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto.

Art. 29

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30

Disposizioni di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate al regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le modifiche occorrenti all'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

16/9/2015

*** ATTO COMPLETO ***

Lorenzin, Ministro della salute

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando



PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

PIANO ACCOGLIENZA 2016
TAVOLO DI COORDINAMENTO NAZIONALE



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

CIRCOLARE

Roma,

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO
Ufficio VII - Asilo e Immigrazione
SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
- Segreteria del Dipartimento
- Direzione Centrale dell'Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere
LORO SEDI

OGGETTO: "Tavoli di coordinamento regionali sui flussi migratori non programmati".

Nel corso delle ultime riunioni del Tavolo di coordinamento nazionale, è stata più volte affrontata la questione del difficile avvio delle attività di alcuni Tavoli regionali, la cui funzione assume, come non sfuggirà all'attenzione delle SS.LL., un particolare rilievo in considerazione del permanere di una situazione di eccezionale pressione migratoria.

1



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Al riguardo si ricorda che, in occasione dell'incontro con i Prefetti dei capoluoghi di regione tenutosi il 16 luglio u.s. presso questo Dipartimento e presieduto dal Sottosegretario di Stato dr. Domenico Manzione, è stato illustrato il contenuto dell'Intesa raggiunta nella Conferenza unificata del 10 luglio tra Stato, Regioni ed Enti Locali, finalizzata a migliorare il sistema di accoglienza nel nostro Paese.

Sul punto, si fa riferimento anche alla circolare prot. n. 6552 del 24 luglio u.s. con la quale, all'indomani della firma dell'Intesa, si richiamava l'attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di attivare tutti gli interventi idonei sia al reperimento delle strutture necessarie, sia a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a rendere efficiente il sistema.

Al fine di disciplinare l'attività del Tavolo di coordinamento nazionale e di ottimizzarne i lavori, è stato adottato, in data 16 ottobre 2014, l'allegato decreto ministeriale (all.1) che, tra l'altro, fissa il termine di trenta giorni entro il quale dovranno essere costituiti i Tavoli regionali.

Come è noto, tali organismi hanno il compito di attuare a livello territoriale i programmi e gli indirizzi stabiliti a livello nazionale, agevolando una positiva conduzione del processo di accoglienza e integrazione.

Con gli attori del Tavolo nazionale sono state condivise sull'argomento apposite Linee guide (all.2) cui i Prefetti dei capoluoghi di regione faranno riferimento al fine di provvedere alla formale costituzione, con proprio provvedimento, dei Tavoli stessi, anche nel caso in cui i Tavoli siano già operativi.

Si confida, infine, nella consueta collaborazione delle SS.LL., cui è affidato il compito di promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il regolare e proficuo funzionamento dei Tavoli, sulla cui attività si gradirà ricevere periodica informazione.

Si ringrazia.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Mercone

MODULARIO
INTERNO - 204



MOD. 4 U.C.O.

Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione;

VISTO il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

VISTO in particolare l'art. 29, comma 3, del sopra citato D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, così come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, il quale ha previsto che, ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'Interno con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale predisponga ogni due anni un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni;

VISTO altresì che, ai sensi del sopracitato art. 29, comma 3, il predetto Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio del Ministro per l'Integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed è integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla presente disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunità, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati;

VISTO il D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, relativo alla "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'Agenda europea per l'integrazione (COM/2011/0455 definitivo), adottata il 20 luglio 2011, nella quale si sollecitano gli Stati membri a una più stretta cooperazione a più livelli, poiché una «reale integrazione può realizzarsi solo di concerto tra una vasta gamma di parti interessate, prime fra tutte le istituzioni europee, gli Stati membri e le parti in causa a livello nazionale, regionale e locale»;

MODULARIO
INTERNO - 204

MOD. 4 U.C.O.



Il Ministro dell'Interno

VISTA altresì la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sull'integrazione dei migranti, gli effetti sul mercato del lavoro e la dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale, secondo la quale i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo dovrebbero avere un accesso agevolato al mercato del lavoro, senza dover far fronte a difficoltà nell'ottenimento di tale accesso, e che dovrebbero poter contare su un processo rapido e a costi accessibili di valutazione e, se del caso, di riconoscimento e convalida dei titoli di studio, delle qualifiche e delle competenze, acquisite mediante l'apprendimento formale, non formale e informale;

VISTO il D.P.C.M. 23 aprile 2014, recante delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia;

RITENUTO opportuno capitalizzare l'approccio metodologico seguito nella gestione dello stato di emergenza umanitaria legato al Nord Africa, incentrato su di una stabile e stretta cooperazione interistituzionale tra le diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte;

VISTA l'intesa siglata in sede di Conferenza Unificata il 10 luglio 2014 sul Piano Operativo Nazionale "per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati" nella quale è stata ribadita la necessità di condividere "una strategia comune di accoglienza e integrazione" mettendo "in campo interventi di tipo strutturale, in un contesto di leale collaborazione fra i livelli istituzionali";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla regolamentazione del Tavolo di coordinamento nazionale nel quale proseguire la collaborazione fra le diverse Amministrazioni competenti sul tema dei flussi migratori non programmati e sull'ottimizzazione dei sistemi di accoglienza richiedenti e/o beneficiari di protezione internazionale.

DECRETA

Articolo 1

(Tavolo di coordinamento nazionale sui flussi migratori non programmati)

1. Il Tavolo di coordinamento nazionale, di seguito Tavolo, svolge le seguenti funzioni:
 - indirizzo e programmazione delle attività finalizzate a gestire i flussi migratori non programmati;
 - ottimizzazione dei sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o beneficiari di protezione internazionale;
 - aggiornamento del Piano Operativo Nazionale;
 - predisposizione, ogni due anni, salva la necessità di un termine più breve, del Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, previsto dall'art.29, comma 3 del D.Lgs.19.11.2007, n.251. Il Piano indica una stima dei destinatari delle misure di integrazione, nonché specifiche misure attuative della

MODULARIO
INTERNO - 204

MOD. 4 U.C.O.



Il Ministro dell'Interno

programmazione dei fondi europei destinati all'integrazione dei richiedenti/titolari di protezione internazionale.

2. Il Tavolo ha funzione di coordinamento dei Tavoli regionali istituiti e presieduti dal prefetto del capoluogo di regione, allo scopo di attuare a livello territoriale, per quanto di competenza, i programmi e gli indirizzi stabiliti a livello nazionale. I predetti tavoli regionali sono costituiti entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, sulla base delle linee-guida predisposte dal Tavolo Nazionale.
3. Ai fini della predisposizione del Piano Nazionale, il Tavolo può promuovere momenti di incontro con tutti i soggetti interessati che operano nell'ambito dell'asilo.
4. Il Tavolo può elaborare proposte normative relative alle materie di competenza.

Articolo 2 (Ulteriori compiti del Tavolo)

Il Tavolo di cui all'art. 1 rappresenta anche sede di condivisione e confronto sulla programmazione dei pertinenti fondi europei e, in particolare, del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).

Articolo 3 (Composizione del Tavolo)

1. Il Tavolo di coordinamento nazionale è presieduto dal Sottosegretario del Ministero dell'Interno con delega all'immigrazione e ne è componente di diritto il Capo dipartimento libertà civili e immigrazione, con funzioni vicarie.
2. Il Tavolo è composto da:
 - a) un rappresentante del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (DLCI);
 - b) un rappresentante del dipartimento della pubblica sicurezza;
 - c) un rappresentante del ministero del lavoro;
 - d) un rappresentante dell'associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);
 - e) un rappresentante dell'unione delle province italiane (U.P.I.);
 - f) un rappresentante della conferenza delle regioni e delle province autonome.
3. Per gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, così come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, il Tavolo è integrato con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunità, con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), con un rappresentante della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.
4. Il Tavolo può essere altresì integrato da un rappresentante del ministero della salute, del ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, da un rappresentante dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM) e dai rappresentanti di altre amministrazioni o altri soggetti interessati in relazione alle materie trattate.
5. Con specifico riguardo alla trattazione di tematiche relative all'inserimento socio-

MODULARIO
INTERNO - 304

MOD. 4 U.C.O.



Il Ministro dell'Interno

lavorativo, il Tavolo è integrato da un rappresentante della conferenza delle regioni in materia di politiche del lavoro.

6. Per ogni membro designato è nominato un supplente.

Articolo 4 (Convocazione e funzionamento del Tavolo)

1. Il Tavolo si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque, in caso di necessità, può esserne chiesta la convocazione su richiesta di almeno due componenti tra quelli indicati dalla lettera a) alla lettera f). Le riunioni sono convocate dal Capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

2. La convocazione del Tavolo, comprensiva del relativo ordine del giorno, è trasmessa con modalità telematiche alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all'art. 2.

3. Qualora non si possa garantire la presenza di un proprio rappresentante, al Tavolo potranno essere inviate osservazioni inerenti l'ordine del giorno prima della data prefissata per la riunione.

4. Al termine della riunione viene redatto un verbale sintetico che viene inviato in via telematica a tutti i componenti del Tavolo nonché, una volta approvato, ai Tavoli regionali.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del dipartimento libertà civili e immigrazione.

Articolo 5 (Gruppo Tecnico del Tavolo di Coordinamento Nazionale)

1. Il Tavolo di Coordinamento Nazionale è coadiuvato, per l'istruttoria delle questioni di competenza, da un gruppo tecnico di lavoro, istituito con provvedimento del Capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Il gruppo è composto dai rappresentanti designati dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti di cui all'art.2.

Articolo 6 (Partecipazione al Tavolo)

1. La partecipazione al Tavolo e al gruppo tecnico è gratuita e non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 16 OTT. 2014

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(MANZONI)



0009402221014



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEI TAVOLI DI COORDINAMENTO REGIONALI SUI FLUSSI MIGRATORI NON PROGRAMMATI

ai sensi del comma 2 dell'art 1 del decreto ministeriale n. 9225 del 17 ottobre 2014

I Tavoli di coordinamento regionale attuano, per quanto di competenza, i programmi e gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordinamento nazionale, al fine di gestire i flussi migratori non programmati e ottimizzare i sistemi di accoglienza di richiedenti e/o beneficiari di protezione internazionale, nonché di facilitare i processi di integrazione, attraverso l'attivazione, in via ordinaria, di un'efficace cooperazione interistituzionale in ambito regionale.

I Tavoli di coordinamento regionale, nel loro ambito di competenza, esercitano il monitoraggio sull'attuazione del Piano nazionale integrazione, di cui all'art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 251/07, e di tutti gli altri piani o programmi adottati dal Tavolo di coordinamento nazionale.

I suddetti Tavoli inviano annualmente una relazione sull'attività svolta nell'anno, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, che include osservazioni e proposte al Tavolo di coordinamento nazionale, anche al fine di contribuire alla stesura del Piano integrazione, tenuto conto delle iniziative assunte dai Consigli territoriali per l'immigrazione.

La composizione e le modalità di funzionamento dei Tavoli regionali tendenzialmente ricalcano le indicazioni previste per il Tavolo nazionale, fatta salva la possibilità di mantenere una certa flessibilità coerente con le specificità di ciascun ambito territoriale.

Il Tavolo di coordinamento regionale è presieduto dal Prefetto del comune capoluogo di regione e ne fanno parte, in linea con quanto indicato nell'Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata il 10 luglio 2014:

- un rappresentante per ciascuna Prefettura della regione;
- un rappresentante per ciascuna Questura della regione;
- gli assessori regionali, o loro delegati, titolari delle competenze in materia di immigrazione, lavoro, formazione, salute e politiche sociali, a seconda dell'argomento trattato;
- i rappresentanti dei Comuni capoluogo di Provincia o capofila di distretto/ambito socio-sanitario a seconda dell'argomento trattato;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

- un rappresentante nominato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) regionale;
- un rappresentante dell'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (UNHCR);
- un rappresentante del Sistema protezione richiedenti asilo rifugiati (SPRAR);
- il Presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di competenza o un suo delegato.

Possono inoltre essere convocati, a seconda delle materie trattate, rappresentanti di altre amministrazioni o altri soggetti interessati, ed in particolare rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale, della Direzione regionale del lavoro, delle Direzioni sanitarie regionali, nonché una rappresentanza dei Comuni titolari di progetti SPRAR della Regione, dei Tribunali dei minori e dei Giudici tutelari e dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM).

Al fine dell'attuazione del Piano nazionale, il Tavolo regionale può promuovere momenti di incontro con tutti i soggetti interessati che operano nell'ambito dell'asilo, in particolare con enti gestori dei progetti SPRAR della Regione, associazioni, incluse quelle dei rifugiati, e rappresentanti delle parti sociali, anche impegnati nella tutela e assistenza dei beneficiari di protezione internazionale.

Il Tavolo si riunisce almeno tre volte l'anno e comunque in caso di necessità, anche su richiesta di almeno tre componenti. La convocazione del Tavolo, a cura del Prefetto, comprensiva del relativo ordine del giorno, è trasmessa con modalità telematiche ai componenti. Al termine delle riunioni viene redatto un verbale sintetico, che insieme ad ogni altro documento ritenuto utile ad acquisire un quadro dettagliato della situazione regionale, verrà inviato al Tavolo nazionale.

Le funzioni di segreteria sono svolte a cura della Prefettura del comune capoluogo di regione.

Nell'ambito dei lavori del Tavolo possono essere attivati "gruppi tematici tecnici" dedicati all'approfondimento di temi la cui complessità richieda una trattazione specifica, con l'obiettivo di istruire la documentazione su cui il Tavolo è chiamato ad esprimersi.

La partecipazione al Tavolo e ai gruppi è a titolo gratuito.

